

**NOTA INTEGRATIVA**  
**AL**  
**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**2022 - 2024**  
COMUNE DI PORTO TOLLE

## **INDICE GENERALE**

- 1) Premessa
- 2) Strumenti della programmazione e pareggio di bilancio
- 3) Criteri valutazione per formulazione previsioni entrate
  - 3.1) Le entrate tributarie
  - 3.2) Le entrate per trasferimenti correnti
  - 3.3) Le entrate extratributarie
  - 3.4) Le entrate conto capitale
  - 3.5) Le entrate per riduzione di attivita' finanziarie
  - 3.6) Le entrate per accensione di prestiti
  - 3.7) Le entrate per anticipazioni da istituto tesoriere
  - 3.8) Le entrate per conto terzi e partite di giro
  - 3.9) Fondo pluriennale vincolato iscritto nelle entrate
- 4) Criteri valutazione per formulazione previsioni delle spese
  - 4.1) Le spese correnti
    - 4.1.1) Fondo crediti dubbia esigibilita' corrente
  - 4.2) Le spese conto capitale
    - 4.2.1) Interventi programmati per spese di investimento
    - 4.2.2) Fonti di finanziamento per spese di investimento
    - 4.2.3) Contributi agli investimenti
    - 4.2.4) Altre spese in conto capitale, FCDE c/capitale
  - 4.3) Le spese per incremento attivita' finanziarie
  - 4.4) Le spese per rimborso prestiti
  - 4.5) Le spese per chiusura anticipazioni istituto tesoriere/cassiere
  - 4.6) Le spese per conto terzi e partite di giro
  - 4.7) Il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nelle spese
- 5) Entrate e spese non ricorrenti
- 6) Garanzie prestate a favore di enti o altri soggetti
- 7) Oneri e impegni finanziari da strumenti finanziari derivati
- 8) Enti e organismi strumentali
- 9) Societa` Partecipate
- 10) Risultato amministrazione presunto ed elenco delle quote vincolate e accantonate
  - 10.1) Risultato di amministrazione presunto
    - Allegato a/1) Risultato di amministrazione presunto
    - Allegato a/2) Risultato di amministrazione presunto
    - Allegato a/3) Risultato di amministrazione presunto
- 11) Altre informazioni riguardanti le previsioni di bilancio
- 12) Conclusioni

## **1) PREMESSA**

Il sistema contabile degli enti locali è disciplinato dal D.Lgs. n. 118/2011, successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.

Gli elementi fondamentali che caratterizzano il nuovo ordinamento contabile degli enti locali sono i seguenti:

1. il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
2. schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con struttura delle entrate per tipologie e categorie e delle spese per missioni e programmi;
3. reintroduzione della previsione cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
4. diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze: ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
5. vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
6. viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
7. viene introdotto il piano dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico/patrimoniale;
8. la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente, l'unità elementare di voto sale di un livello;
9. viene introdotto il concetto di transazione elementare, che permette la registrazione dei fatti gestionali contemporaneamente sotto il triplice aspetto finanziario, economico e patrimoniale;
10. viene introdotto come documento obbligatorio (per gli enti con popolazione superiore ai 5.000 abitanti) il bilancio consolidato.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di una amministrazione, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di "governo" esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;
- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Con la “nota integrativa”, quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

### **Evoluzione normativa:**

La riforma, lungi dall'essere definita in tutti gli aspetti, ha subito, e continua a subire, numerosi interventi da parte del legislatore per disciplinare diversi ambiti, con costante aggiornamento sia degli schemi contabili di riferimento, sia delle modalità operative di gestione, anche in relazione a criticità emerse a seguito dell'applicazione pratica delle disposizioni, o a seguito di interventi normativi in materie differenti, ma con diretta incidenza sulla materia contabile (si pensi, ad esempio, alle modifiche in materia di contratti pubblici).

Così come negli anni precedenti, anche nel corso del 2021 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione *Arconet*), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Si ricorda in particolare il decreto MEF del 01.09.2021, il quale ha modificato il principio contabile applicato di cui all'allegato 4/1 relativo alla programmazione, disciplinando in maniera più puntuale gli adempimenti informativi in capo ai comuni che in sede di approvazione del bilancio presentano un disavanzo di amministrazione presunto, per i quali è meglio descritto ciò che nella Nota illustrativa debbono descrivere circa le cause che hanno determinato tale risultato e gli interventi che intendono assumere al riguardo (analogo adempimento è previsto in sede di rendiconto). Vengono apportate significative modifiche al Principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), per aggiornarne il contenuto con riferimento alla normativa intervenuta in merito ai seguenti aspetti:

- ripiano del disavanzo di amministrazione (articolo 1, comma 876, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 e articolo 111, comma 4-bis, del Decreto-Legge 17 Marzo 2020, n. 18);

- anticipazioni di liquidità degli enti locali (articolo 39-ter del Decreto-Legge 30 Dicembre 2019, n. 162);

- disciplina relativa al tesoriere degli enti locali (articolo 57, comma 2-quater, del Decreto-Legge 26 Ottobre 2019, n. 124);

Sono di conseguenza modificati il piano dei conti integrato (allegato n. 6 al D.Lgs. 118/2011), nonché gli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione (allegati n. 9 e 10 al D.Lgs. 118/2011), ed il conto del Tesoriere (allegato n. 17 al D.Lgs. 118/2011).

## **2) GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO**

### **Gli Strumenti della programmazione.**

La Giunta Comunale predispose e presenta all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022-2024 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei Settori/Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Nel corso del 2018, ad opera di due distinti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (decreto del 18.05.2018 e del 29.08.2018) sono state apportate rilevanti semplificazioni nella stesura del DUP, prevedendo una modalità semplificata per i comuni con popolazione tra 2001 e 5000 abitanti, con approvazione del relativo schema, ed una versione iper-semplificata per i comuni con popolazione fino a 2000 abitanti.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.Lgs. 118/2011 che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese a esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità:
  - a. veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio;
  - b. attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa;
  - c. correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione;
  - d. comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;

6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità' di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati, rappresenti un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio.
12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che le informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, siano verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;
13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, ocularità e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;
14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa: deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica strategicamente deve realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;
16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. Nel corso del 2019, ad opera del D.M. 01.08.2019, il principio in questione è stato aggiornato con riferimento al finanziamento tramite avanzo di parte corrente delle spese di investimento previste negli anni successivi del bilancio di previsione finanziario.
17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

## **Il Pareggio di bilancio.**

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 chiude con un totale generale pari a Euro 42.088.282,43, per l'anno 2022, Euro 20.947.495,43, per l'anno 2023 e Euro 20.737.491,75 per l'anno 2024.

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2022-2024, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1. politica tariffaria: si ricorda che dal 2020 è entrata in vigore la nuova IMU (imposta municipale propria), disciplinata dalla L160/2019 (legge di Bilancio 2020), ed è stata abolita la TASI. Sempre la legge di bilancio 2020 ha previsto l'istituzione del canone unico patrimoniale ed il canone mercatale, in sostituzione dell'imposta sulla pubblicità, della Tosap/Cosap e del diritto sulle pubbliche affissioni. Per il triennio 2022-2024 si è ritenuto di confermare le aliquote, le riduzioni e le previsioni di bilancio degli esercizi precedenti. (Per un maggior dettaglio si rimanda alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione);

2. politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali (fondo di solidarietà comunale), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata la seguente politica sulla spesa: verifica attenta dei costi d'esercizio, definizione di limiti di spesa informato a criteri di equità;

3. la spesa di personale: per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli economico e contrattuale, anche introdotte dal D.Lgs. n. 75/2017, dal successivo D.L. n. 34/2019 e dal conseguente decreto attuativo del 17.03.2020, come interpretato dalla successiva circolare esplicativa del 13.05.2020, al fine di garantire i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi, anche con riferimento alle novità introdotte dalla Legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), e dalle successive normative di dettaglio (ad esempio il D.L. 80/2021), sono state previste le seguenti politiche: i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono stati garantiti dall'attuale personale in servizio e con personale a tempo determinato (o acquisito attraverso meccanismi di mobilità esterna volontaria), nei casi consentiti dalla normativa, a cui vengono richiesti sempre maggior collaborazione ed impegno. La programmazione del fabbisogno triennale del personale approvata per il triennio 2021-2023, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili: la spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione;

4. l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire: l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata alle finalità previste dal comma 460 dell'articolo 1 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), ovvero alla manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.

5. politica di indebitamento: mancato ricorso all'indebitamento per finanziare le spese di investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari.

## **Gli equilibri di bilancio.**

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2022-2024, da rispettare in sede di programmazione e di gestione sono i seguenti:

1. pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;
2. equilibrio di parte corrente;
3. equilibrio di parte capitale;

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2022 - 2023 - 2024

ENTRATE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>	23.088.522,18								
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>		662.950,00	0,00	0,00	<b>Disavanzo di amministrazione<sup>(1)</sup></b>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<b>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto<sup>(2)</sup></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		4.149.982,84	0,00	0,00					
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	10.052.711,35	8.551.012,74	8.713.117,74	8.563.492,06	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	15.524.328,86	12.378.012,30	11.300.909,18	11.176.192,60
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	3.452.460,92	3.137.272,39	2.770.013,23	2.770.013,23					
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	1.546.941,74	1.422.843,78	1.389.643,78	1.341.765,78					
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	23.327.987,85	16.957.666,79	868.166,79	855.666,79	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	26.878.030,83	21.250.733,15	1.404.482,75	1.391.982,75
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	573.563,50	520.388,89	520.388,89	520.388,89	<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	542.611,12	520.388,89	520.388,89	520.388,89
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Totale entrate finali .....</b>	38.953.665,36	30.589.184,59	14.261.330,43	14.051.326,75	<b>Totale spese finali .....</b>	42.944.970,81	34.149.134,34	13.225.780,82	13.088.564,24
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>	100.332,23	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>	1.252.983,09	1.252.983,09	1.035.549,61	962.762,51
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	2.831.000,00	2.831.000,00	2.831.000,00	2.831.000,00	<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	2.831.000,00	2.831.000,00	2.831.000,00	2.831.000,00
<b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	4.010.555,17	3.855.165,00	3.855.165,00	3.855.165,00	<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	4.034.593,85	3.855.165,00	3.855.165,00	3.855.165,00
<b>Totale titoli</b>	45.895.552,76	37.275.349,59	20.947.495,43	20.737.491,75	<b>Totale titoli</b>	51.063.547,75	42.088.282,43	20.947.495,43	20.737.491,75
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	68.984.074,94	42.088.282,43	20.947.495,43	20.737.491,75	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	51.063.547,75	42.088.282,43	20.947.495,43	20.737.491,75
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	17.920.527,19								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

\* Indicare gli anni di riferimento.



**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>  
2022 - 2023 - 2024**

<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>			<b>COMPETENZA ANNO 2022</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2023</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2024</b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		23.088.522,18			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		527.309,94	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		13.111.128,91 0,00	12.872.774,75 0,00	12.675.271,07 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		12.378.012,30 0,00 585.742,41	11.300.909,18 0,00 609.473,38	11.176.192,60 0,00 591.379,62
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		1.252.983,09 0,00 0,00	1.035.549,61 0,00 0,00	962.762,51 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>7.443,46</b>	<b>536.315,96</b>	<b>536.315,96</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>					

O=G+H+I-L+M		7.443,46	536.315,96	536.315,96
-------------	--	----------	------------	------------

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>  
2022 - 2023 - 2024**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	662.950,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	3.622.672,90	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	17.478.055,68	1.388.555,68	1.376.055,68
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	18.888,89	18.888,89	18.888,89
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	21.250.733,15 0,00	1.404.482,75 0,00	1.391.982,75 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>-7.443,46</b>	<b>-536.315,96</b>	<b>-536.315,96</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>  
2022 - 2023 - 2024**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	18.888,89	18.888,89	18.888,89
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	18.888,89	18.888,89	18.888,89
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)**

Equilibrio di parte corrente (O)		7.443,46	536.315,96	536.315,96
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>7.443,46</b>	<b>536.315,96</b>	<b>536.315,96</b>

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contribuiti agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

### 3) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE

Di seguito sono analizzate le principali voci d'entrata, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti. Le previsioni di competenza finanziaria sono elaborate in coerenza con il principio generale n. 16, allegato 1 al Decreto Legislativo 118/2011, e rappresentano: le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti.

#### Trend storico delle entrate

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2019 Rendiconto	2020 Rendiconto	2021 Stanziamiento	2022 Previsioni	2023 Previsioni	2024 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Utilizzo avanzo di amministrazione	1.339.999,84	46.957,62	1.857.892,01	662.950,00			-64,317 %
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	147.759,51	404.304,22	461.834,13	527.309,94	0,00	0,00	14,177 %
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	4.207.337,19	4.276.099,60	2.395.053,78	3.622.672,90	0,00	0,00	51,256 %
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.835.899,50	7.245.375,54	8.697.445,21	8.551.012,74	8.713.117,74	8.563.492,06	-1,683 %
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.443.936,71	3.479.380,72	3.523.985,07	3.137.272,39	2.770.013,23	2.770.013,23	-10,973 %
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.510.536,68	1.302.665,63	1.530.344,45	1.422.843,78	1.389.643,78	1.341.765,78	-7,024 %
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.473.160,14	1.146.794,35	7.126.604,80	16.957.666,79	868.166,79	855.666,79	137,948 %
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	13.333,33	16.666,67	538.007,94	520.388,89	520.388,89	520.388,89	-3,274 %
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	2.831.000,00	2.831.000,00	2.831.000,00	2.831.000,00	0,000 %
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.572.424,58	1.581.464,63	3.855.165,00	3.855.165,00	3.855.165,00	3.855.165,00	0,000 %
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>20.544.387,48</b>	<b>19.499.708,98</b>	<b>32.817.332,39</b>	<b>42.088.282,43</b>	<b>20.947.495,43</b>	<b>20.737.491,75</b>	<b>28,250 %</b>

### **3.1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa.**

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che nel corso dell'anno 2020 sono state introdotte importanti novità in materia di fiscalità locale, con impatto diretto sul bilancio e/o sull'operatività degli uffici e sugli adempimenti in capo ai contribuenti, come ad esempio l'abolizione della TASI, l'introduzione della nuova IMU e del Canone Unico Patrimoniale.

Si rammenta inoltre che la riscossione coattiva a mezzo ruolo è stata nuovamente soggetta a modifica: si veda più avanti il commento in merito alle spese ed aggi. Si segnala che con DM 13.12.2021 è stato determinato per l'anno 2022 il tasso dell'interesse legale, che passa dallo 0,01% al 1,25%.

**IMU:** A decorrere dall'anno 2020 viene completamente riscritta la disciplina dell'IMU da parte della Legge di bilancio 2020, in particolare dall'articolo 1, commi 739 e seguenti.

Come già previsto per la vecchia IMU, il presupposto della nuova IMU è il possesso di immobili; non costituisce presupposto d'imposta il possesso dell'abitazione principale o assimilata (così come definita dal comma 741 lettere b e c) salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9; oggetto d'imposta sono i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli (come definiti al comma 741); soggetto attivo dell'imposta è il Comune sul cui territorio la superficie degli immobili insiste interamente o prevalentemente. Il pagamento della nuova IMU è in due rate: il 16 Giugno e il 16 Dicembre; il termine per la presentazione della dichiarazione torna al 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta.

La legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l'aliquota dell'IMU in una misura "standard" che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge.

A tal fine, il comune determina le aliquote dell'IMU con delibera del Consiglio comunale, che a pena di inapplicabilità deve essere:

- approvata entro il termine per l'adozione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento, fissato al 31 dicembre dell'anno precedente dall'articolo 151, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), ma generalmente differito con disposizione di legge o decreto del Ministro dell'interno [articolo 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006];
  - pubblicata sul sito [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) entro il 28 Ottobre dell'anno di riferimento [articolo 1, commi 762 e 767, della Legge n. 160 del 2019].
- Le aliquote stabilite dalla legge per ciascuna fattispecie e i relativi margini di manovrabilità da parte dei comuni sono riportati nella seguente tabella.

<b>fattispecie</b>	<b>norma</b>	<b>aliquota stabilita dalla legge</b>	<b>aliquota minima</b>	<b>aliquota massima</b>	<b>ulteriore aumento che può essere stabilito dal comune in sostituzione della maggiorazione TASI (art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019)</b>
abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6,	art. 1, c. 740,		Esente		non previsto

A/7	L. n. 160/2019				
abitazione principale di categoria catastale  A/1, A/8 e A/9  * si applica una detrazione di euro 200	art. 1, c. 748,  L. n. 160/2019	0,5%*	0	0,6%*	non previsto
fabbricati del gruppo catastale D	art. 1, c. 753,  L. n. 160/2019	0,86% (0,76% riservato allo Stato)	0,76%	1,06%	non previsto
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	art. 1, c. 751,  L. n. 160/2019	0,1% (esenti dal 2022)	0	0,25% (esenti dal 2022)	non previsto
fabbricati rurali strumentali	art. 1, c. 750,  L. n. 160/2019	0,1%	0	0,1%	non previsto
altri fabbricati  (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce,	art. 1, c. 754,  L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	1,14%



fabbricati rurali strumentali)					
aree fabbricabili	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	1,14%
terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	art. 1, c. 752, L. n. 160/2019	0,76%	0	1,06%	non previsto

I comuni potranno diversificare le aliquote dell'IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno individuate da un apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e dovranno redigere la delibera di approvazione delle aliquote previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, di un prospetto che ne formerà parte integrante (articolo 1, commi 756 e 757, Legge n. 160 del 2019): la variabilità delle aliquote, rispetto al passato, viene quindi ridotta, comprimendo di fatto l'autonomia tributaria del Comune a favore di una maggiore semplificazione della norma nei confronti dei contribuenti; tuttavia alla data di compilazione della presente nota integrativa il prescritto prospetto non è ancora stato disciplinato, risultando emanato solo il decreto MEF del 20 Luglio 2021 recante "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane", finalizzato a consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi.

L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 Settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi.

La Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 48) ha introdotto alcune agevolazioni per i pensionati in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residenti all'estero per i quali è prevista per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, la riduzione al 50% dell'IMU (per il solo anno 2022 al 37,50%, come disciplinato dall'articolo 1, comma 743 della Legge n. 234/2021), e di un terzo per la TARI (è previsto un contributo compensativo a favore dei comuni per compensare la corrispondente perdita di gettito).

Il D.Lgs. 146/2021 (art. 5-decies) ha inoltre chiarito che il beneficio dell'abitazione principale spetta ad un solo immobile, scelta dal nucleo familiare, anche nel caso in cui i componenti risiedano in immobili diversi situati anche in comuni differenti.

Nel corso del 2020 il comune ha approvato il Regolamento della nuova IMU con deliberazione n. 32 del 26.08.2020.

Le aliquote sono state approvate con deliberazione di C.C. n. 33 del 26.08.2020.

#### **TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI):**

Come evidenziato nel paragrafo dedicato all'IMU, la legge di bilancio 2020 sopprime la TASI, conglobandola nell'IMU.

**ACCERTAMENTO IN BILANCIO DELLE SOMME RELATIVE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE:** Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Pertanto la previsione dell'IMU da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, dopo anni di attese in proposito, importanti novità in materia di riscossione coattiva, introducendo dal 01.01.2020 anche per i tributi locali l'accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo e che consentirà ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o l'ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consentirà agli enti di migliorare la propria performance in termini di riscossione, snellendo la procedura. A favore dei contribuenti sono previste alcune tutele, come controbilanciamento dei maggiori poteri riconosciuti agli enti, come la notifica di solleciti di pagamento prima dell'avvio effettivo delle misure, e la possibilità di pagare entro ulteriori 30 giorni, anche in modo rateizzato (la materia delle rateizzazioni trova specifica disciplina nella legge di bilancio 2020).

L'applicazione della norma ha tuttavia subito un immediato blocco a causa della crisi sanitaria da Covid-19, che di fatto ne ha impedito l'avvio, incidendo negativamente sui risultati di bilancio (capacità di riscossione).

Con il DM del 01.09.2021 è stato inoltre modificata la modalità di contabilizzazione delle entrate rateizzate, casistica assai frequente nell'attività di accertamento tributario, ancora più rilevante a seguito della crisi pandemica di questi ultimi due anni: in particolare il principio ha previsto che la rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determini la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione, con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione (con possibilità di effettuare tali registrazioni nel corso del riaccertamento ordinario dei residui): condizione per poter procedere alla predetta contabilizzazione, è che la rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente, risulti da atti formali.

E' previsto inoltre che i Comuni possano accedere gratuitamente, per rafforzare la loro azione coattiva, alle banche dati fiscali relative ai debitori presenti in Anagrafe Tributaria, utilizzare i servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle Entrate e consultare le banche dati catastali nonché il pubblico registro automobilistico (Pra).

La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021 – articolo 1, comma 15), modificando l'articolo 17 del D.Lgs. 112/1999, ha innovato il sistema della remunerazione dell'attività del servizio nazionale della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A.), distribuendo in maniera diversa i vari oneri (aggio, spese, ecc.) a carico sia del debitore che dell'ente che affida il ruolo a partire dal 01.01.2022: è stata altresì approvato il nuovo modello di cartella di pagamento, coerente con la nuova normativa.

La stessa legge di bilancio ha altresì esteso a 180 giorni (anziché 60) il termine per l'espropriazione forzata per i ruoli consegnati dal 01.01.2022 al 31.03.2022.

**RECUPERO EVASIONE ICI:** L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione anche sui tributi soppressi come l'ICI, relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento; tuttavia il potere di accertare l'ICI si è ormai concluso, pertanto le poste residuali si riferiscono esclusivamente a somme per le quali è stata concessa rateizzazione in passato, nonché a riscossioni di entrate precedentemente gestite per cassa, che devono rimanere gestite per cassa fino al loro esaurimento.

**RECUPERO EVASIONE IMU:** L'attività di accertamento svolta in materia di ICI ha effetti, ovviamente, anche sulle annualità successive, e quindi sul recupero dell'IMU, i cui proventi derivano dallo svolgimento dell'attività di accertamento.

**ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:** La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti.

L'accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF può seguire due modalità differenti: la regola principale è l'accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2021 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2019 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2019 e in c/residui nel 2020). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

Il Comune di Porto Tolle ha adottato il criterio di cassa per la stima del gettito IRPEF 2022-2024.

La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) ha modificato il T.U.I.R., con particolare riferimento agli scaglioni imponibili (che passano da 5 a 4) e le corrispondenti aliquote, nonché alle detrazioni.

Tali modifiche comportano la necessità per l'ente di rimodulare le aliquote in maniera conforme ai nuovi scaglioni, in ossequio al principio della progressività dell'imposta: per tale motivo la stima del nuovo gettito risulta ad oggi maggiormente incerta rispetto al passato.

Per supportare la stima si è fatto ricorso anche all'apposito simulatore presente sul sito del MEF, in corso di aggiornamento per tener conto delle novità normative in questione.

La previsione per il triennio 2022-2024 deve inoltre tener conto del sicuro abbattimento della base imponibile del 2021 su cui verrà versata l'addizionale nel 2022, a causa della pandemia da Covid-19: da qui la necessità di elaborare previsioni estremamente prudenti sul fronte di questa entrata.

### **TASSA RIFIUTI – TARI:**

Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31.10.2019).

Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all'interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di conguaglio rispetto ai costi attuali.

Anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.

ARERA ha approvato inoltre la deliberazione n. 363 del 03.08.2021 con cui sono ridefiniti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), la deliberazione n. 459/2021/r/rif del 26.10.2021 con cui ha valorizzato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, nonché la deliberazione n. 2/DRIF del 04.11.2021 2/2021, con cui ha proceduto all'approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria, fornendo ulteriori chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti: sulla base di tali atti viene definito il PEF per l'anno 2022 e, di conseguenza, le tariffe TARI 2022.

Con riferimento alle deroghe di cui all'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, ovvero la possibilità di adottare coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, né di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, prorogate fino all'anno 2019 (comma

1093 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2019 - Legge n. 145/2018), sempre l'articolo 57bis citato, ha previsto la possibilità di usufruire delle citate deroghe fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

Il Comune di Porto Tolle, con riferimento al 2020, ha approvato le tariffe TARI confermando quelle in vigore nel 2019: ha provveduto con deliberazione di C.C. n. 35 del 26.08.2020 entro il 31.12.2020 ad approvare il PEF 2020 calcolato ai sensi della delibera ARERA n. 443/2019, conguagliando pertanto i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, ripartendo tale conguaglio in 3 annualità; le tariffe TARI 2021, calcolate in base al PEF 2021, tengono conto di tale conguaglio.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato in data 30.12.2020 le linee guida interpretative del comma 653, articolo 1, L.147/13, riguardanti le modalità da considerare per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti.

Le tariffe per l'anno 2022 saranno presumibilmente approvate in sede di approvazione di bilancio.

**IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI:** Dal 2021 l'imposta in questione è stata sostituita dal Canone Unico Patrimoniale.

**COSAP:** Dal 2021 l'imposta in questione è stata sostituita dal Canone Unico Patrimoniale.

### **IMPOSTA DI SOGGIORNO:**

L'imposta di soggiorno, introdotta dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011, consente ai Comuni capoluogo di provincia, alle Unioni di Comuni, nonché ai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire il tributo a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.

Pertanto l'Ente ha istituito tale imposta definendone il Regolamento sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive; tale regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31.03.2014.

Nel corso del 2020 è intervenuta un'importante novità normativa, con riferimento alla qualificazione fiscale dei gestori delle strutture ricettive, in particolare l'articolo 180 del Decreto Legge rilancio 34/2020 ha assegnato al gestore della struttura ricettiva la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione annuale, definita da apposito Decreto Ministeriale – non ancora emanato – e da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 Giugno dell'anno successivo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Il responsabile è un vero e proprio debitore dell'obbligazione tributaria, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, anche se è escluso dal novero dei soggetti passivi in quanto estraneo alla situazione di fatto che integra il presupposto del tributo. Le nuove regole agiscono sin dal 19 Maggio 2020 direttamente sui regolamenti comunali, caratterizzati da obblighi amministrativi non tributari ai quali sono state correlate sanzioni amministrative pecuniarie fondate sull'articolo 7 bis del T.U.E.L..

Come chiarito da più sezioni regionali della Corte dei Conti, le strutture ricettive mantengono altresì, oltre alla nuova qualifica di responsabile d'imposta, anche quella di Agente contabile esterno.

La Legge di bilancio 2021 (articolo 1 commi 595-597) è ulteriormente intervenuta nella disciplina delle strutture ricettive, precisando che il regime fiscale previsto per le locazioni brevi si applica dal 2021 solo fino ad un numero massimo di quattro appartamenti destinati alle locazioni brevi, anche se affidati ad intermediari immobiliari ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, facendo scattare la qualifica di attività imprenditoriale in caso di locazioni di immobili oltre le quattro unità. La norma interviene inoltre nella regolamentazione della banca dati unitaria delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi.

Le tariffe, alla stesura del presente documento, non sono ancora state approvate.

Il gettito, stimato inizialmente sulla base dei dati relativi alle presenze turistiche, considerando nella stima anche gli effetti indotti dalla pandemia di Covid-19 riferiti all'anno 2021, viene ora valutato € 180.000,00 per l'anno 2022, € 180.000,00 per l'anno 2023 e € 180.000,00 per l'anno 2024.

Come disciplinato dal citato articolo 4 del D. Lgs. 23/2011, il relativo gettito verrà destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

**FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE:** Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti (in caso sia positivo) o tra le spese correnti (in caso sia negativo), a seconda

di come l'ente sia considerato in riferimento alla perequazione dei fondi (debba cioè contribuire ovvero ne benefici). Il suo importo, che ammonta ad € 3.372.946,40 deve essere letto insieme a quello in entrata dell'IMU, pari ad € 549.180,00. Pertanto lo sforzo richiesto al Comune di Porto Tolle, e, in ultima analisi, ai suoi cittadini e contribuenti, è pari ad € 466.774,12, valore dato dalla somma della quota che lo Stato trattiene dall'IMU del Comune di Porto Tolle e che viene versata ai comuni meno "fortunati" a titolo di fondo di *solidarietà*, e dalla somma che lo Stato trattiene dall'IMU del Comune a titolo di compensazione a risorse *standard* per il passaggio dall'ICI ai nuovi tributi IMU e TASI. Questa seconda quota, che non trova alcuna evidenza nel bilancio dell'ente, in quanto l'IMU viene contabilizzata al netto di tale quota, in sostanza, ha l'effetto di *girare* allo Stato tutto il maggior gettito derivante dall'innalzamento del carico fiscale creatosi nel passaggio dall'ICI all'IMU e poi alla TASI, di cui lo Stato, appunto, rimane l'unico beneficiario, nonostante figuri che sia l'ente ad incassarne il gettito.

L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha comportato un sistematico taglio delle risorse a disposizione degli enti locali, in considerazione del fatto che i Comuni debbono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, in particolare quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Il succedersi di queste severe manovre ha determinato un forte impatto negativo negli esercizi passati.

La previsione di questa entrata è sempre difficoltosa, a causa sia della complessità dei calcoli e dei molti fattori di livello macroeconomico che entrano nel calcolo, sia perché lo Stato rende noto tale valore tendenzialmente in periodi dell'anno avanzati. Da qui i soventi rinvii decisi a livello governativo del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione.

Di difficile stima l'applicazione della diversa distribuzione delle diverse quote di fondo di solidarietà, della clausola di salvaguardia (+/- 4%) al fine di calmierare gli effetti eccessivi (positivi o negativi) derivanti dal cambio di metodologia, oltre che della quota perequativa del fondo, basata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, fissata, dal comma 449, lettera c) della Legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 884).

Inoltre l'articolo 57, comma 1 del DL 124/2019, attraverso la riscrittura della lettera c) del comma 449 della Legge 232/2016, prevede che la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, sia incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030, al fine di consentire il passaggio graduale dal principio della spesa storica ad una distribuzione delle risorse basata su fabbisogni e capacità fiscali.

Anche per il 2022 l'articolo 3, comma 5, del D.L. 228/2021 (Milleproroghe 2022) ha stabilito un correttivo, a favore dei comuni che presentano, successivamente all'attuazione della clausola di salvaguardia (+/- 4%), una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui sopra (+5% annuo fabbisogni standard/capacità fiscali).

Si prevede tuttavia che per la determinazione di questa differenza la Commissione tecnica deve costruire una metodologia per neutralizzare la componente rifiuti, anche attraverso la previsione della sua esclusione dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard.

La Legge di bilancio 2021, all'articolo 1, commi da 791 a 794, ha incrementato il fondo di solidarietà dal 2021 per il potenziamento dei servizi sociali, da destinare agli interventi sul sociale e sugli asili nido (questi dal 2022). Il decreto sostegni, all'articolo 30, comma 6 ha definito nuove modalità di ripartizione della quota di fondo di solidarietà comunale di cui sopra, destinato ai comuni in misura crescente dal 2022 quale quota di risorse finalizzata a incrementare i posti disponibili negli asili nido, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido".

La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) ha ulteriormente previsto, nell'ambito dell'FSC:

- articolo 1, comma 172: potenziamento dei fondi destinati al finanziamento degli asili nido già previsti dall'articolo 1, comma 449 lettera d-sexies, della Legge n. 232/2016): tali fondi sono destinati al raggiungimento della copertura del servizio entro il 2027 del 33% della popolazione 3-36 mesi; la norma (comma 173) elimina anche il servizio "Asili nido" dall'obbligo di copertura minima dei costi in caso di ente in deficit strutturale ai sensi dell'articolo 243 T.U.E.L.;
- articolo 1, comma 174: introduzione di nuovi fondi vincolati al finanziamento dei LEP (livelli essenziali di prestazione) per il trasporto scolastico degli studenti disabili: in caso di mancato utilizzo di tali fondi, il Ministero provvederà al recupero.

Restano invece inalterate le regole di distribuzione della restante quota percentuale del fondo, ripartita sulla base del criterio della compensazione della spesa storica: fino al 2029 sarà distribuita assicurando a ciascun Comune un importo pari all'ammontare algebrico della stessa componente del fondo dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri perequativi. Qui in dettaglio gli importi del Fondo di Solidarietà Comunale 2022.

## Le entrate tributarie

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2019 Rendiconto	2020 Rendiconto	2021 Stanziamiento	2022 Previsioni	2023 Previsioni	2024 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte, tasse e proventi assimilati	4.441.375,29	3.517.964,90	5.350.210,10	5.178.066,34	5.340.171,34	5.190.545,66	-3,217 %
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	3.394.524,21	3.727.410,64	3.347.235,11	3.372.946,40	3.372.946,40	3.372.946,40	0,768 %
<b>TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	<b>7.835.899,50</b>	<b>7.245.375,54</b>	<b>8.697.445,21</b>	<b>8.551.012,74</b>	<b>8.713.117,74</b>	<b>8.563.492,06</b>	<b>-1,683 %</b>

### 3.2) Entrate per trasferimenti correnti

**TRASFERIMENTI DALLO STATO:** La legge di bilancio 2022, n. 234/2021, ha previsto numerosi trasferimenti correnti, soprattutto in ambito sociale, a favore degli enti locali: tuttavia nella maggior parte dei casi, per la determinazione di tali trasferimenti, occorre attendere l'emanazione di appositi provvedimenti che ne definiscano i criteri e le modalità di assegnazione. Sarà pertanto con successive variazioni che tali trasferimenti verranno iscritti a bilancio.

Un cenno specifico va fatto in ordine al contributo per svolgimento funzioni fondamentali. Con l'articolo 13 del D.L. n. 4/2022 - ristori ter - è prorogata al 2022 la possibilità da parte degli enti locali, al fine di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di utilizzare le risorse ricevute nel 2020 e 2021 rimaste ancora disponibili, per le stesse finalità per cui sono state assegnate. Le risorse non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1 - ter, del Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 Aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145 e dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

I trasferimenti erariali dallo Stato sono iscritti a Bilancio per un valore complessivo di Euro 2.758.510,90.

I trasferimenti erariali dallo Stato si sono (praticamente) ridotti: in tale voce sono iscritti:

€ 1.848.230,32 a titolo di trasferimenti compensativi,

€ 47.336,23 per fattispecie specifiche di legge,

€ 514.497,56 a titolo di anticipo di risorse articolo 3, comma 1 e 2 DL 78/2015.

Si fa presente anche nel bilancio 2022-2024 è possibile considerare il contributo erogato nel corso del 2020, pari ad € 195.166,79, a titolo di ristoro del gettito TASI: tale contributo, destinato al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale (importo peraltro ridotto rispetto al passato ad opera del comma 892 della Legge 145/2018), è stato riconfermato anche per il triennio 2021-2023 dall'articolo 1 comma 554.

**TRASFERIMENTI DALLA REGIONE:** I trasferimenti regionali ammontano complessivamente a Euro 356.761,49, di cui 2.281,86 per funzioni delegate.

**TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI:** Sono previsti trasferimenti da altri soggetti per Euro 22.000,00.

#### Le entrate per trasferimenti correnti

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2019 Rendiconto	2020 Rendiconto	2021 Stanziamiento	2022 Previsioni	2023 Previsioni	2024 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.442.216,18	3.476.330,38	3.459.985,07	3.115.272,39	2.748.013,23	2.748.013,23	-9,962 %
Trasferimenti correnti da Famiglie	1.720,53	3.050,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,000 %
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,000 %
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
<b>TOTALE ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>2.443.936,71</b>	<b>3.479.380,72</b>	<b>3.523.985,07</b>	<b>3.137.272,39</b>	<b>2.770.013,23</b>	<b>2.770.013,23</b>	<b>-10,973 %</b>

### **3.3) Entrate extratributarie**

**CANONE UNICO PATRIMONIALE:** La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede all'articolo 1 commi 816 e seguenti che dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada siano sostituiti dal nuovo "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e sarà comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

La legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 848) ha modificato il presupposto per l'applicazione del canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, modificandone altresì le tariffe.

Nel corso del 2021 sulla questione è intervenuto dapprima l'articolo 40, comma 5-ter del DL n. 77/2021 fissando in € 800,00 annui la misura del canone per le occupazioni permanenti dovuto per ogni impianto insistente sul territorio comunale da parte degli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, e successivamente l'articolo 5, comma 14-quinques del DL n. 146/2021, che ha fornito un'interpretazione autentica definendo con precisione i soggetti passivi.

La legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi 706-707) ha ulteriormente esonerato dal pagamento del CUP e del canone mercatale le imprese di somministrazione di alimenti e bevande titolari di concessioni o autorizzazioni all'uso del suolo pubblico fino 31 Marzo 2022 (esonero già prorogato fino al 31.12.2021 ad opera dell'articolo 30, comma 1, lettera a, del DL 41/2021): è previsto un contributo compensativo da parte dello Stato.

Detto canone viene disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il regolamento di istituzione del canone è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 30.12.2020.

Le tariffe sono state approvate con deliberazione di G.C. n. 2 del 13.01.2021.

**VENDITA DI SERVIZI:** In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale, i più rilevanti dei quali sono:

Proventi retta frequenza scuole materne statali: previsione € 52.000,00

Proventi mensa scuola elementare: previsione € 108.000,00

Proventi rette frequenza asilo nido: previsione € 65.000,00

Proventi per trasporti scolastici: previsione € 58.000,00

Proventi per uso impianti sportivi e palestre: previsione € 2.000,00

**PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI:** In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti da:

Fitti reali di fabbricati di proprietà: € 20.000,00

Rimborso spese gestione casa albergo anziani: € 12.000,00

**PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI:** Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in € 40.000,00 per le annualità 2022-2024, che sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle nuove modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo (deliberazione di G.C. n. 017 del 16.02.2022).

Ai sensi dell' articolo 66-quinques del DL 77/2021, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada possono inoltre essere



destinati all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente.

E' inoltre prevista l'entrata derivante dal controllo delle violazioni per superamento dei limiti di velocità di cui all'articolo 142 del D. Lgs. 285/1992 (Codice della strada), attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni.

I relativi proventi sono attribuiti in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui e' stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 Marzo 1974, n. 381.

La quota pari al 50% di detta entrata è stanziata in spesa al fine di essere attribuita all'Ente proprietario della strada.

Si fa presente che, a far data 01.01.2021, per trentasei mesi, il comune di Porto Tolle ha approvato, con la Provincia di Rovigo, una convenzione per la ripartizione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie accertate tramite il dispositivo per il controllo della velocità installato sulla SP 37 in Porto Viro - Cà Zuliani al Km 17+600 lato in comune di Porto Tolle.

L'articolo 3 della succitata convenzione, al secondo capoverso, testualmente recita:"I proventi derivanti dalle violazioni dei limiti massimi di velocità accertate dal dispositivo fisso installato in SP 37 al Km+300, incassati dal Comune non verranno suddivisi con il proprietario della strada, come disposto dalla vigente normativa, ma verranno trattenuti dal Comune accertatore e ripartiti in base all'Art. 208 CDS (manutenzione strade provinciale)".

**RIMBORSI E ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI:** Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo, come ad esempio:

Recuperi vari: € 6.300,00

Recuperi per malattia: € 8.000,00.

## Le entrate extratributarie

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2019 Rendiconto	2020 Rendiconto	2021 Stanziamiento	2022 Previsioni	2023 Previsioni	2024 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	7
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.321.327,20	1.099.254,48	1.194.440,33	1.155.555,78	1.132.355,78	1.134.855,78	-3,255 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	20.724,79	64.302,24	56.000,00	56.000,00	46.000,00	46.000,00	0,000 %
Interessi attivi	12.485,96	5.653,65	50.782,93	29.000,00	29.000,00	29.000,00	-42,894 %
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	70,00	35,00	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
Rimborsi e altre entrate correnti	155.998,73	133.385,26	229.086,19	182.288,00	182.288,00	131.910,00	-20,428 %
<b>TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	<b>1.510.536,68</b>	<b>1.302.665,63</b>	<b>1.530.344,45</b>	<b>1.422.843,78</b>	<b>1.389.643,78</b>	<b>1.341.765,78</b>	<b>-7,024 %</b>

### **3.4) Entrate in conto capitale**

**TRIBUTI IN CONTO CAPITALE:** non rileva la fattispecie.

**CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI:** In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune, dallo Stato, dalla Regione e trasferimenti da privati per complessivi € 16.095.166,79 per l'anno 2022, € 277.666,79 per l'anno 2023 ed € 265.166,79 per l'anno 2024.

Tali somme (qualora valorizzate) sono destinate agli investimenti corrispondenti: la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata.

Si precisa che la Legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha previsto alcuni trasferimenti in conto capitale, che verranno attribuiti in corso d'anno mediante appositi decreti ministeriali, tra cui si segnala il contributo di cui al comma 407, destinato alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano: l'importo per il Comune di Porto Tolle ammonta ad € 25.000,00, per il 2022, Euro 12.500,00, per il 2023 (Decreto 14.01.2022).

**ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI:** All'interno del DUP viene approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'articolo 58 D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.08.2008 n. 133.

Come previsto dall'articolo 56-bis, comma 11, del D.L. 69/2013, convertito con modificazioni con la Legge 98/2013, così come modificato dal D.L. 19 Maggio 2015 n. 78, una quota pari al 10% del valore delle risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della Legge 24 Dicembre 2012, n. 228.

L'articolo 1, comma 866, della Legge di bilancio 2018 prevede che gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. 12/2019, ha disposto (con l'articolo 11-bis, comma 4) la modifica dell'articolo 1, comma 866, rendendo definitiva tale possibilità, senza limitarla al solo triennio 2018-2020, come in origine.

Il Comune di Porto Tolle, al momento, non si avvale della possibilità di cui sopra.

Si precisa che, qualora nel corso dell'esercizio non si sia provveduto ad estinguere anticipatamente prestiti, la parte non utilizzata deve confluire, in sede di rendiconto, nella parte vincolata dell'avanzo d'amministrazione, in aggiunta all'eventuale quota confluita allo stesso titolo negli esercizi precedenti, e potrà essere utilizzata per le finalità previste dalla norma.

**ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE:** le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

Trasferimento fondi derivanti da proventi locazione immobili trasferiti dallo Stato gestiti da Ater, per € 0,00.

**ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE:** In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 170.000,00 per l'anno 2022, in € 170.000,00 per l'anno 2023 e in € 170.000,00 per l'anno 2024.

Si fa presente che la Legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'articolo 1, comma 460, che a decorrere dal 1° Gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 Giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di

agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche (inciso introdotto da ultimo dall'articolo 1-bis, comma 1 del D.L. 16 Ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16.10.2017, n. 242).

**MONETIZZAZIONE:** Si riferiscono a somme che vengono corrisposte, ai sensi delle norme del vigente strumento urbanistico generale e del vigente regolamento edilizio, per il rilascio dei titoli abilitativi in materia di edilizia in alternativa alla realizzazione delle opere. Anche queste somme risultano vincolate, al pari delle entrate da permessi di costruire, alla realizzazione di opere di investimento o di manutenzione straordinaria e ordinaria. Allo stato attuale, la fattispecie non si verifica.

## Le entrate conto capitale

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2019 Rendiconto	2020 Rendiconto	2021 Stanziamiento	2022 Previsioni	2023 Previsioni	2024 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi agli investimenti	1.212.511,20	946.124,57	6.504.020,80	16.095.166,79	277.666,79	265.166,79	147,464 %
Altri trasferimenti in conto capitale	138.942,08	0,00	199.800,00	60.000,00	0,00	0,00	-69,969 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	14.558,90	9.100,00	240.500,00	621.500,00	409.500,00	409.500,00	158,419 %
Altre entrate in conto capitale	107.147,96	191.569,78	182.284,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	-0,704 %
<b>TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE</b>	<b>1.473.160,14</b>	<b>1.146.794,35</b>	<b>7.126.604,80</b>	<b>16.957.666,79</b>	<b>868.166,79</b>	<b>855.666,79</b>	<b>137,948 %</b>

### 3.5) Entrate per riduzione attività finanziarie

Rientrano nell'insieme le alienazioni di attività finanziarie, le riscossioni di crediti a breve, medio e lungo termine, oltre la voce residuale delle altre entrate per riduzioni di attività finanziarie. Si tratta, in prevalenza, di operazioni spesso connesse ai movimenti di fondi e, pertanto, non legate ad effettive scelte di programmazione politica o amministrativa.

I movimenti di fondi, infatti, consistono nella chiusura di una posizione debitoria e creditoria, di solito a saldo zero, a meno che l'estinzione non produca un guadagno (plusvalenza) o una perdita (minusvalenza) di valore. Una voce interessante di questo aggregato sono le alienazioni di attività finanziarie, dato che in essa confluiscono le alienazioni di partecipazioni, di fondi d'investimento e la dismissione di obbligazioni.

#### Le entrate per riduzione di attività finanziarie

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2019 Rendiconto	2020 Rendiconto	2021 Stanziamiento	2022 Previsioni	2023 Previsioni	2024 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,000 %
Riscossione crediti di breve termine	13.333,33	16.666,67	36.507,94	18.888,89	18.888,89	18.888,89	-48,260 %
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000 %
<b>TOTALE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>13.333,33</b>	<b>16.666,67</b>	<b>538.007,94</b>	<b>520.388,89</b>	<b>520.388,89</b>	<b>520.388,89</b>	<b>-3,274 %</b>

### **3.6) Entrate per accensione di prestiti**

Il bilancio finanziario 2022-2024 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte. Pur tuttavia l'ente potrebbe avvalersi dell'istituto della devoluzione.

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2022 risulta essere pari ad € 5.284.005,34.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'articolo 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 2,3772%, contro un limite normativo pari al 10%.

Un ulteriore vincolo alla contrazione di indebitamento da parte degli enti locali è rappresentato dalla disposizione di cui all'articolo 9 della Legge 243/2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018: tale vincolo, tuttavia, deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, così come chiarito dal MEF con la circolare n. 5/2020: il rispetto di tale vincolo è verificato ex ante, a livello di comparto, dalla Ragioneria Generale dello Stato, per ogni "esercizio di riferimento" e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

Come precisato dallo stesso MEF con la circolare n. 8 del 15.03.2021, tenendo conto del rispetto per gli anni 2021 e 2022, in base ai dati dei bilanci di previsione 2020-2022, a livello di comparto, dell'equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1-bis, della Legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), si ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'articolo 10 della richiamata Legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2021-2022.

L'articolo 26-bis del D.L. n. 50/2017, introdotto in sede di conversione, prevede che, al fine dell'estinzione anticipata dei mutui, qualora l'ente locale non disponga di una quota sufficiente di avanzo di amministrazione libero, nel caso abbia somme accantonate pari al 100% del fondo crediti di dubbia esigibilità può ricorrere all'utilizzo destinato agli investimenti, solamente a condizione che l'ente stesso garantisca un pari livello di investimenti aggiuntivi.

Il Comune di Porto Tolle non ha previsto di esercitare tale facoltà per il 2022.

L'articolo 57, comma *1quater* del D.L. 124/2019, ha inoltre prorogato fino al 2023 la possibilità prevista dal comma 2 dell'articolo 7 del Decreto-Legge 19 Giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 Agosto 2015, n. 125, in base al quale le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione. Il comma 961 della legge di bilancio per il 2019 introduce la possibilità per gli Enti di effettuare operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a loro carico, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento, limitatamente ai mutui aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 962.

Per l'anno 2022 il Comune di Porto Tolle non ha previsto un'operazione di rinegoziazione mutui.

La legge di bilancio 2021, all'articolo 1, comma 789, attraverso una modifica del comma 17 dell'articolo 3 della L. 350/2003 riduce il perimetro delle operazioni che costituiscono indebitamento, eliminando da tale perimetro le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. Pertanto, anche le operazioni di cui al comma 961 Legge di bilancio 2019 non sono considerate indebitamento.

In base a quanto disposto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2), così come modificato dal D.M. 01.08.2019, sono registrate tra le accensioni di prestiti anche le anticipazioni di liquidità diverse dalle anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere. Le anticipazioni di liquidità sono definite dall'articolo 3, comma 17, della Legge n. 350/2003, come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio". Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell'articolo 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno. Il principio contabile definisce le varie

tipologie di anticipazione di liquidità, definendone le modalità di contabilizzazione.

In particolare per le anticipazioni di cui al Decreto-Legge 8 Aprile 2013, n. 35, e successivi rifinanziamenti, gli enti locali applicano l'articolo 52, comma 1-ter, del Decreto Legge 25 Maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella Legge 23 Luglio 2021, n. 106.

Il comma 597 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) consente agli enti locali destinatari di anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3% ai sensi del D.L. 35/2013 e successivi rifinanziamenti, la possibilità di rinegoziare in 30 anni i piani di ammortamento alle condizioni ivi riportate: il MEF ha stabilito il tasso di rinegoziazione per il 2022 è pari al 1,673%.

Il comune non ha intenzione di rinegoziare tale anticipazione secondo quanto previsto dalla Legge di bilancio 2022.

Si rinvia al paragrafo del rimborso delle quote capitale per i dettagli dell'operazione.

Con sentenza n. 80/2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'articolo 39-ter del D.L. 162/2019, che consentiva il ripiano del disavanzo da FAL, in trenta anni, consentendo il finanziamento della quota per il rimborso dell'anticipazione mediante l'applicazione della quota accantonata a tale scopo nell'avanzo di amministrazione.

L'articolo 52, comma 1-ter, del Decreto Legge 25 Maggio 2021, n. 73, applicando i dettami della Corte Costituzionale, prevede invece che il rimborso della quota capitale dell'anticipazione ricevuta non possa essere finanziata mediante l'applicazione della quota accantonata per FAL nel risultato di amministrazione, ma che la copertura vada ricercata in altre entrate correnti; inoltre il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione deve avvenire in massimo 10 quote annue costanti (prima era 30).

## Le entrate per accensione di prestiti

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2019 Rendiconto	2020 Rendiconto	2021 Stanzamento	2022 Previsioni	2023 Previsioni	2024 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
<b>TOTALE ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000 %</b>

### 3.7) Entrate per anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'articolo 3, comma 17, della Legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 555 della Legge di bilancio 2020, è stato disposto l'innalzamento fino al 31.12.2022 da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31.12.2019 il limite era di quattro dodicesimi).

Il D.L. 34/2019, all'articolo 38, comma 1- *duodecies* ha disciplinato per i comuni in stato di **dissesto finanziario** la durata delle anticipazioni di tesoreria, estendendola fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto.

Il Comune di Porto Tolle non ha intenzione di attivare la facoltà di cui al comma 906 della legge di bilancio 2020.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2022-2024 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

A titolo precauzionale è comunque stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita.

Con apposita deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 24.11.2021 è stato fissato il limite, non nella misura massima prevista dalla normativa per l'anticipazione di tesoreria, pari a 3 dodicesimi.

### **Le entrate per anticipazioni da istituto tesoriere**

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2019 Rendiconto 1	2020 Rendiconto 2	2021 Stanziameto 3	2022 Previsioni 4	2023 Previsioni 5	2024 Previsioni 6	
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	2.831.000,00	2.831.000,00	2.831.000,00	2.831.000,00	0,000 %
<b>TOTALE ENTRATE PER ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831.000,00</b>	<b>2.831.000,00</b>	<b>2.831.000,00</b>	<b>2.831.000,00</b>	<b>0,000 %</b>

### **3.8) Entrate per conto terzi e partite di giro**

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

Si segnala che dal 2020 non viene più accertato nel titolo 9° (né impegnato al titolo 7° della spesa) il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), riscosso unitamente alla TARI, ma che dal 2020 viene versato direttamente alla Provincia di competenza, senza passare per il bilancio comunale.

#### **Le entrate per conto terzi e partite di giro**

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2019 Rendiconto	2020 Rendiconto	2021 Stanziamiento	2022 Previsioni	2023 Previsioni	2024 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Entrate per partite di giro	1.451.555,30	1.501.992,41	2.205.165,00	2.205.165,00	2.205.165,00	2.205.165,00	0,000 %
Entrate per conto terzi	120.869,28	79.472,22	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,000 %
<b>TOTALE ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.572.424,58</b>	<b>1.581.464,63</b>	<b>3.855.165,00</b>	<b>3.855.165,00</b>	<b>3.855.165,00</b>	<b>3.855.165,00</b>	<b>0,000 %</b>



### 3.9) Fondo pluriennale vincolato iscritto nelle entrate

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente.

Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

### Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nelle entrate

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2019 Rendiconto	2020 Rendiconto	2021 Stanziamiento	2022 Previsioni	2023 Previsioni	2024 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	147.759,51	404.304,22	461.834,13	527.309,94	0,00	0,00	14,177 %
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE	4.207.337,19	4.276.099,60	2.395.053,78	3.622.672,90	0,00	0,00	51,256 %
<b>TOTALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ISCRITTO NELLE ENTRATE</b>	<b>4.355.096,70</b>	<b>4.680.403,82</b>	<b>2.856.887,91</b>	<b>4.149.982,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,262 %</b>

**4) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO**

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 123 del D.L. 34/2020, sono stati abrogati gli incrementi delle aliquote IVA previsti dall'articolo 1 della Legge n. 145/2018 riportati di seguito:

- aliquota ordinaria IVA al 25,00%.
- aliquota ridotta IVA al 12%

La Legge di bilancio 2021, all'articolo 1, comma 850, ha reintrodotto il concorso dei Comuni alla finanza pubblica, a decorrere dal 2023 e fino al 2025, per la somma di 100 milioni di Euro per i comuni, facendo leva sui risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile (il riparto avverrà con apposito D.P.C.M. entro il 31.05.2022).

Le previsioni tengono conto del tasso di inflazione programmata per il 2022, pari all'1,5% (fonte: DEF aggiornato in data 29.09.2021).

Si evidenzia inoltre che, a far data dal 01.01.2022, il limite per l'uso del contante passa da € 2.000,00 ad € 1.000,00 (articolo 5-quater DL n. 146/2021).

**Trend storico delle spese**

SPESE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2019 Rendiconto	2020 Rendiconto	2021 Stanzamento	2022 Previsioni	2023 Previsioni	2024 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	7
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 1 - Spese correnti	8.595.345,39	8.737.541,38	12.483.273,92	12.378.012,30	11.300.909,18	11.176.192,60	-0,843 %
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.915.647,62	3.414.173,91	11.622.791,56	21.250.733,15	1.404.482,75	1.391.982,75	82,836 %
Titolo 3 - Spese per aumento di attività finanziarie	13.333,33	16.666,67	538.007,94	520.388,89	520.388,89	520.388,89	-3,274 %
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.536.658,21	952.704,39	1.487.093,97	1.252.983,09	1.035.549,61	962.762,51	-15,742 %
Titolo 5 - Chiusura di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	2.831.000,00	2.831.000,00	2.831.000,00	2.831.000,00	0,000 %
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	1.572.424,58	1.581.464,63	3.855.165,00	3.855.165,00	3.855.165,00	3.855.165,00	0,000 %
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.633.409,13</b>	<b>14.702.550,98</b>	<b>32.817.332,39</b>	<b>42.088.282,43</b>	<b>20.947.495,43</b>	<b>20.737.491,75</b>	<b>28,250 %</b>

#### **4.1) Spese correnti**

##### **REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE:**

La Giunta Comunale, nelle more della definizione della disciplina di dettaglio del Piano integrato di attività e organizzazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 6 del D.L. 80/2021, il cui termine di approvazione è stato prorogato al 30.04.2022 ad opera dell'articolo 1, comma 12, lettera a, del DL n. 228/2021 (mille proroghe 2022), che sostituirà per gli enti con più di 50 dipendenti, i documenti di programmazioni in materia di personale, con deliberazione n. 33 del 31.03.2021 ha approvato il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2021/2023, dando atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale. Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio.

Con determina n. 577 del 23.11.2021 è stato costituito il fondo per le risorse decentrate di cui all'articolo 67 del CCNL del 22.05.2018 (ultimo anno costituito: 2021).

In data 23.11.2021 è stato stipulato il contratto collettivo decentrato per il personale dipendente (ultimo anno contrattato: 2021).

Per il personale dirigenziale (compresi Segretari Comunali e Provinciali), in data 17.12.2020 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il periodo 2016/2018. Gli stanziamenti di bilancio sono stati pertanto adeguati ai nuovi valori stipendiali.

Gli stanziamenti di bilancio sono coerenti con le previsioni del piano assunzionale e prevedono gli importi dovuti a titolo di indennità di vacanza contrattuale, calcolata ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del CCNL del 22.05.2018; sono inoltre state stanziati le risorse per gli adeguamenti contrattuali (+3,78% sul monte salari 2018), che riassorbiranno a regime l'indennità di vacanza contrattuale e contemplano gli oneri riflessi e l'IRAP. Gli stanziamenti comprendono altresì l'elemento perequativo una tantum previsto dalla normativa.

Si evidenzia che il D.Lgs. 230/2021 ha istituito l'assegno unico e universale, sostitutivo dell'assegno nucleo familiare, a decorrere dal 01.03.2022, che verrà erogato, a seguito di apposita istanza da parte dei lavoratori, direttamente dall'INPS, non gravando più sugli stanziamenti di bilancio.

La legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 604 e seguenti) prevede inoltre la possibilità di incrementare le risorse destinate al trattamento accessorio del personale con la medesima percentuale sul monte salari anno 2018 e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore.

Viene inoltre prevista l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nella misura rispetto, agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° Aprile 2022 al 30 Giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° Luglio 2022.

In materia di assunzioni di personale, gli enti locali in ritardo con l'approvazione dei bilanci o con l'invio dei dati alla Bdap potranno comunque procedere alle assunzioni a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del PNRR, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi e del settore sociale, ovviamente nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia (articolo 3-ter del DL 80/2021).

**IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE:** In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; il Comune di non applica il metodo cosiddetto commerciale sui servizi a rilevanza commerciale (articolo 10, comma 2 D.Lgs. 446/1997);
- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente: tali spese rientrano nei limiti di spesa per le autovetture di cui al D.L. 78/2010 ed al D.L. 95/2012;
- imposta di bollo e registrazione, calcolata sull'andamento storico dei contratti e sugli atti da registrare in qualità di soggetto passivo d'imposta.

**ACQUISTO DI BENI E SERVIZI:** Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici).

Si evidenzia che nel bilancio 2022-2024 è stato considerato nelle previsioni anche l'aumento di spesa connesso all'incremento consistente del costo per le utenze elettriche e il gas, precisando che sono ad oggi previsti nel disegno di legge di bilancio analoghi interventi per calmierare tali aumenti, replicando misure analoghe già intervenute per la seconda parte del 2021 (DL 73/2021 e DL 130/2021).

Rientrano inoltre le spese per il funzionamento degli organi istituzionali, quali indennità e rimborsi indennità per i consiglieri e gli amministratori: a tal proposito si

segnala che la legge di bilancio prevede un aumento dell'indennità di Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio, aumento scaglionato nel triennio, al fine di parametrare tali indennità al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni. Per il Comune di Porto Tolle, in relazione alla fascia demografica di appartenenza, l'aumento a regime dovrebbe essere stabilito nella misura del 29%: a parziale ristoro dell'aumento, è prevista una contribuzione da parte dello Stato. Fanno parte del macroaggregato 03 anche le spese per incarichi professionali comprese le spese di progettazione delle opere pubbliche imputate tra le spese correnti: a riguardo si segnala che nel corso del 2019 è stata chiarita la modalità di contabilizzazione delle stesse (tra le spese correnti o in conto capitale) a seconda che l'opera da realizzare sia o meno compresa nei documenti programmatori (DUP): in sostanza i presupposti in base ai quali è possibile contabilizzare le spese di progettazione tra le spese in conto capitale sono che la spesa di progettazione sia contestualizzata in una programmazione complessiva dell'opera e che la realizzazione della stessa sia supportata da fonti di finanziamento attendibili e determinate all'inizio del processo programmatorio. In assenza di tali presupposti, la spesa di progettazione deve essere contabilizzata al titolo 1°.

L'articolo 6-bis del DL 152/2021 consente di espletare le procedure di affidamento dell'attività di progettazione relativi ai bandi connessi al PNRR anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione del D.Lgs. 50/2016 (piano triennale opere pubbliche e piano biennale degli acquisti).

Con riferimento alle spese relative agli incarichi, si rileva il venir meno, ad opera del D.L. 124/2019, dei vincoli in materia di consulenze: rimane tuttavia vigente la necessità che i contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, siano riferiti alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio, così come richiesto dall'articolo 3 comma della Legge n. 244/2007.

Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.).

Sono anche comprese le spese per l'utilizzo di beni di terzi, tra cui i canoni per le locazioni immobili, per le quali si evidenzia che anche per l'anno 2022 rimane in vigore il blocco dell'adeguamento ISTAT previsto dal D.L. 95/2012, articolo 3, comma 1, modificato dall'articolo 3, comma 3, del D.L. 228/2021 (Milleproroghe 2022) per gli immobili locati dalle pubbliche amministrazioni.

Si rilevano le spese per le elezioni politiche nell'esercizio 2023, le elezioni europee nell'esercizio 2024, e le elezioni regionali nell'esercizio 2025: per tali poste sono state previsti appositi stanziamenti al titolo 3° dell'entrata per il rimborso delle medesime: non possono essere infatti contabilizzate tra i servizi per conto di terzi, così come indicato dal punto 7.1 del principio contabile applicato 4/2, in quanto tali spese comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate.

Si rilevano le spese per le elezioni comunali, essendo previsto il rinnovo nell'annualità 2023 degli organi elettivi dell'Ente, per le quali non è previsto alcun rimborso in quanto spesa a totale carico dell'Ente.

Le previsioni del macroaggregato 03 sono state calcolate sulla base dei contratti in essere, su quelli nuovi che si prevede di dover stipulare e sul fabbisogno storico delle spese.

E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

**TRASFERIMENTI CORRENTI:** in questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi.

**INTERESSI PASSIVI:** La spesa per interessi passivi è prevista in € 216.107,12 per il 2022, in € 162.393,48 per il 2023 ed in € 117.204,90 per il 2024 e si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi. L'evoluzione nel triennio dipende dai nuovi mutui accesi e/o dal termine dei piani di rimborso dei prestiti, giunti alla fine del periodo di ammortamento.

**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE:** In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

**ALTRE SPESE CORRENTI:** In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

**AMMORTAMENTI:** Non rileva la fattispecie.

**FONDO DI RISERVA:** il fondo di riserva è iscritto per € 120.000,00 nel 2022, per € 120.000,00 nel 2023 e per € 127.000,00 nel 2023 – in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'articolo 166 T.U.E.L., in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato articolo 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. Tale quota minima è stabilita per un importo di € 00.000,00.

**FONDO DI RISERVA DI CASSA:** con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (articolo 166, comma 2quater, T.U.E.L.): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 1.000.000,00.

**ACCANTONAMENTO DEL FONDO RISCHI SPESE LEGALI:** Sulla base del nuovo principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza.

Sulla base delle informazioni ricevute dal competente ufficio, nel bilancio di previsione è stato stanziato il seguente importo a tale titolo:

2022	€ 4.900,00
2023	€ 4.900,00
2024	€ 4.900,00

**FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA':** Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

In particolare la procedura è stata la seguente:

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione: la scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il

quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

A) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,

B) i crediti assistiti da fidejussione,

C) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate rimosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione (così come anche ricordato anche dalla Corte dei Conti Lombardia con la deliberazione n. 153 del 08.05.2018): il servizio finanziario, in attiva collaborazione con gli altri responsabili dei servizi, ha provveduto a verificare le singole entrate per le quali risulta necessario provvedere ad accantonare il fondo crediti dubbia esigibilità, operando nel seguente modo:

- Scelta del livello di analisi: la definizione dello stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità è stata compiuta a livello di: CAPITOLO;
  - Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione;
2. è stata calcolata, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media semplice calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente (si applica la media semplice essendo ormai pienamente a regime l'applicazione del principio contabile applicato della contabilità finanziaria).
  3. per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato.

Inoltre, nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali contenuta nella L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020, articolo 1, comma 80), previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono inoltre ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti.

Si segnala inoltre che l'articolo 30-bis del D.L. 41/2021, che modifica l'articolo 107-bis del D.L. n. 18/2020, prevede che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021: da ciò discende che i dati relativi al 2019 intervengono tre volte nel calcolo del fondo: la norma in questione ha lo scopo di eliminare dalla serie storica presa in considerazione per il calcolo dell'accantonamento due annualità peculiari dal punto di vista delle riscossioni.

Alla luce di quanto esposto gli stanziamenti di bilancio sono stati così calcolati:

per l'anno 2022 € 0,00, per l'anno 2023 € 0,00, per l'anno 2024 € 0,00.

Il fondo è stanziato nella misura prevista dalla normativa vigente.

La Commissione *Arconet* ha chiarito (faq nn. 25 e 26 di Ottobre 2017) le modalità di calcolo per il FCDE in sede di previsione di bilancio, con particolare riferimento alla composizione di numeratore e denominatore, per gli enti che decidono di considerare tra gli incassi anche quelli realizzati nell'esercizio successivo in conto residui dell'esercizio precedente, esplicitando i calcoli corrispondenti.

In particolare, a regime, ovvero quando il quinquennio di riferimento è composto esclusivamente da esercizi gestiti nel rispetto della citata disciplina armonizzata, il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti nel modo seguente per tutti gli esercizi compresi nel quinquennio di riferimento si calcola secondo la

seguinte formula:

**incassi di competenza es. (X) + incassi esercizio (X+1) in c/residui (X)**

---

**accertamenti esercizio (X)**

**IVA A DEBITO:** Vengono stanziare in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente.

Numerose sono state negli ultimi anni per gli enti locali le modifiche intervenute in materia fiscale, con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto.

L'articolo 1, comma 641, della Legge n. 190/2014 ha disposto che la dichiarazione IVA debba essere presentata entro il mese di Febbraio dell'anno successivo, anticipando in maniera sostanziale i precedenti termini dichiarativi (precedentemente la scadenza era 30 Settembre dell'anno successivo).

A seguito dell'introduzione nel 2015 del meccanismo dello split-payment (articolo 1, commi da 629 a 633, Legge n.190/2014), sia per le gestioni istituzionali che per quelle commerciali, i crediti IVA dei Comuni si sono via via ridotti; nel momento in cui l'ente esaurisce il proprio credito IVA nei confronti dell'Erario, il debito IVA è determinato dall'ammontare dell'IVA maturata sulle fatture attive e sui corrispettivi registrate dal Comune, in quanto l'IVA maturata sulle fatture passive viene immediatamente sterilizzata proprio in relazione al meccanismo dello split-payment, mediante la contemporanea registrazione dell'importo sia nei registri degli acquisti che in quello delle vendite.

Analogo discorso vale per le fatture relative alle gestioni gestite in regime di reverse charge.

L'articolo 1 del D.L. n. 50/2017 ha integrato la disciplina dello split-payment di cui all'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, introducendo il meccanismo sia per le fatture emesse dai professionisti, sia per quelle ricevute dalle società controllate, a valere sulle fatture emesse dal 1° Luglio 2017. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 87/2018, le operazioni per le quali è emessa fattura da parte dei professionisti successivamente al 14 Luglio 2018 tornano a non essere più soggette allo split payment.

Inoltre l'articolo 2 del D.L. n. 50/2017 ha modificato la disciplina della detrazione IVA, prevedendo che la detrazione possa essere esercitata con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (precedentemente era possibile operare la detrazione entro la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello nel quale il diritto alla detrazione era sorto).

Sempre il D.L. n. 50/2017 all'articolo 3 ha introdotto delle novità per le compensazioni del credito IVA dai servizi commerciali che gli enti locali possono operare, operando su due elementi:

- abbassando l'importo minimo per cui occorre il visto di conformità per effettuare la compensazione (articolo 10, comma 7, del Decreto-Legge n. 78/2009), stabilendolo in € 5.000,00 (prima il visto era invece necessario per importi superiori a Euro 15.000,00);
- modificando la prima scadenza utile per la compensazione di crediti IVA superiori a euro 5.000,00, stabilendola nel decimo giorno successivo (e non più dunque dal giorno 16 del mese successivo) alla presentazione della dichiarazione IVA.

**FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE:** I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di Stabilità 2014) ed è entrata a pieno regime dal 2018, dopo un regime transitorio di prima applicazione già nel triennio 2015 – 2017. Tale fondo permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio e favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci affidanti.

L'obbligo di creare il fondo vincolato per le perdite degli organismi partecipati riguarda tutte le pubbliche amministrazioni locali incluse nell'elenco Istat di cui

all'articolo 1, comma 3 della Legge 196/09, quindi anche i Comuni. Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate, e non solo a quelle iscritte nell'elenco ISTAT delle PA. L'accantonamento deve essere calcolato qualora gli Organismi partecipati presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante (articolo 1, comma 551).

La Corte dei Conti Liguria, con la delibera n. 127 dell' 11 Ottobre 2018 chiarisce che l'accantonamento previsto dall'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 deve essere pari al valore dell'intera perdita registrata dalla società partecipata e deve essere suddiviso tra gli enti partecipanti in una quota proporzionale al valore della partecipazione; in nessun caso tale accantonamento può essere limitato al valore della quota parte del patrimonio netto della società partecipata detenuta da ogni ente locale; per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra "valore" e "costi" della produzione, ai sensi dell'articolo 2425 del Codice Civile, nella sua attuale formulazione, con esclusione quindi delle voci relative alla gestione finanziaria e straordinaria. L'accantonamento deve essere previsto nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, anche nell'ipotesi in cui sia approvato un piano di risanamento, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 175/2016, nel quale, tra le misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto l'esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite.

Gli Enti locali possono non procedere all'accantonamento, o ridurre lo stesso, nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato positivo, mediante approvazione del bilancio d'esercizio della società partecipata.

L'articolo 10, comma 6-bis del D.L. 77/2021 dispone, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che l'esercizio 2020 non venga computato nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione sia dell'articolo 14, comma 5 (soccorso finanziario), né ai fini dell'articolo 21 (fondo perdite) del testo unico delle società partecipate: in sostanza, quindi, per le perdite di esercizio 2020 l'ente ha potuto non accantonare le somme a titolo di fondo perdite: tale accantonamento diviene nuovamente vigente dal 2022.

**FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI:** L'articolo 1 della Legge 30 Dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

In particolare l'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti.

Il Fondo Garanzia Debiti Commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre si prevede che il Fondo di Garanzia Debiti Commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'ente dovrà essere adottare una delibera con la quale viene stanziato nella parte corrente del bilancio l'accantonamento in questione, nel caso in cui siano state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente: tale accantonamento dovrà essere stanziato anche in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria (articolo 9, comma 2, D.L. n. 152/2021), ai fini della tempestiva attuazione del PNRR. L'indicatore relativo al debito commerciale residuo, per gli esercizi 2022 e 2023 potrà essere elaborato sulla base dei dati contabili dell'Ente previo invio della comunicazione dello stock di



debito residuo scaduto relativa ai due esercizi e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. Si richiama la verifica delle condizioni richieste dalla normativa in merito all'obbligo di accantonamento del fondo a garanzia dei debiti commerciali, in base all'istruttoria compiuta dal servizio finanziario.

Dall'analisi dei parametri, si rileva che per il Comune di Porto Tolle sussista l'obbligo di accantonare il fondo a garanzia dei debiti commerciali, così come verificato anche con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 19.02.2022.

## Le spese correnti

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2019 Rendiconto	2020 Rendiconto	2021 Stanziamiento	2022 Previsioni	2023 Previsioni	2024 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Redditi da lavoro dipendente	1.831.020,96	1.815.344,28	2.025.276,85	2.605.151,39	2.382.250,02	2.354.250,02	28,631 %
Imposte e tasse a carico dell'ente	201.327,79	193.392,44	262.368,84	291.918,26	279.521,59	277.521,59	11,262 %
Acquisto di beni e servizi	4.993.170,28	4.960.895,77	6.869.459,06	6.821.663,50	6.377.448,94	6.345.814,70	-0,695 %
Trasferimenti correnti	1.095.468,73	1.370.209,68	1.673.671,26	1.202.939,77	1.129.111,77	1.129.111,77	-28,125 %
Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Interessi passivi	393.695,09	314.263,46	281.871,19	216.107,12	162.393,48	117.204,90	-23,331 %
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Rimborsi e poste correttive delle entrate	14.154,82	12.516,84	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	0,000 %
Altre spese correnti	66.507,72	70.918,91	1.337.126,72	1.206.732,26	936.683,38	918.789,62	-9,751 %
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>8.595.345,39</b>	<b>8.737.541,38</b>	<b>12.483.273,92</b>	<b>12.378.012,30</b>	<b>11.300.909,18</b>	<b>11.176.192,60</b>	<b>-0,843 %</b>

#### 4.1.1) Fondo crediti dubbia esigibilita' corrente

#### ACCANTONAMENTI AL FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE PARTE CORRENTE

Codice Bilancio	Descrizione	Anno	Stanziamiento	Accantonamento minimo dell'ente	Accantonamento effettivo dell'ente	Metodo
		2022				
1.01.01.41.001	IMPOSTA DI SOGGIORNO (15703)	2022	180.000,00	22.212,00	22.212,00	A
		2023	180.000,00	22.212,00	22.212,00	
		2024	180.000,00	22.212,00	22.212,00	
1.01.01.53.001	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2022	0,00	0,00	0,00	A
		2023	0,00	0,00	0,00	
		2024	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.08.002	ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE I.M.U. - I.C.I.	2022	0,00	0,00	0,00	A
		2023	242.200,00	29.147,08	29.147,08	
		2024	210.550,00	25.488,27	25.488,27	
1.01.01.08.002	ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE I.M.U. - I.C.I. (INGIUNZIONI DI PAGAMENTO)	2022	0,00	0,00	0,00	A
		2023	0,00	0,00	0,00	
		2024	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.06.001	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE (IMU)	2022	2.272.214,00	280.391,21	280.391,21	A
		2023	2.272.214,00	280.391,21	280.391,21	
		2024	2.154.238,32	265.833,01	265.833,01	
1.01.01.76.001	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ART. 1, COMMA 639, L. 147/2013.	2022	0,00	0,00	0,00	A
		2023	0,00	0,00	0,00	
		2024	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.51.001	TASSA PER SMALTIMENTO RIFIUTI	2022	0,00	0,00	0,00	A
		2023	0,00	0,00	0,00	
		2024	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.51.002	ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE TASSA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - T.A.R.E.S. E T.A.R.I..	2022	20.000,00	2.468,00	2.468,00	A
		2023	20.000,00	2.468,00	2.468,00	
		2024	20.000,00	2.468,00	2.468,00	
1.01.01.61.001	T.A.R.E.S.	2022	0,00	0,00	0,00	A
		2023	0,00	0,00	0,00	
		2024	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.61.001	T.A.R.I.	2022	1.825.607,34	225.279,95	225.279,95	A
		2023	1.825.607,34	225.279,95	225.279,95	
		2024	1.825.607,34	225.279,95	225.279,95	
1.01.01.53.001	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2022	0,00	0,00	0,00	A
		2023	0,00	0,00	0,00	
		2024	0,00	0,00	0,00	

3.01.02.01.032	DIRITTI DI SEGRETERIA	2022	15.000,00	739,50	739,50	A
		2023	15.000,00	739,50	739,50	
		2024	15.000,00	739,50	739,50	
3.01.02.01.035	DIRITTI SEGRETERIA IN MATERIA URBANISTICA	2022	32.000,00	1.577,60	1.577,60	A
		2023	32.000,00	1.577,60	1.577,60	
		2024	32.000,00	1.577,60	1.577,60	
3.01.02.01.999	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D' IDENTITA'	2022	5.000,00	246,50	246,50	A
		2023	5.000,00	246,50	246,50	
		2024	5.000,00	246,50	246,50	
3.01.02.01.014	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	2022	43.000,00	2.119,90	2.119,90	A
		2023	0,00	0,00	0,00	
		2024	0,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.023	PROVENTI RETTA FREQUENZA SCUOLE MATERNE STATALI	2022	52.000,00	2.563,60	2.563,60	A
		2023	52.000,00	2.563,60	2.563,60	
		2024	52.000,00	2.563,60	2.563,60	
3.01.02.01.008	PROVENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE (VEDI CAP. 2390/S)	2022	108.000,00	5.324,40	5.324,40	A
		2023	108.000,00	5.324,40	5.324,40	
		2024	108.000,00	5.324,40	5.324,40	
3.01.02.01.002	PROVENTI RETTE FREQUENZA ASILO NIDO	2022	65.000,00	3.204,50	3.204,50	A
		2023	65.000,00	3.204,50	3.204,50	
		2024	65.000,00	3.204,50	3.204,50	
3.01.02.01.014	SERVIZIO OBITORIALE RICHIESTO DA UTENTE (VEDI CAP. 4478/S)	2022	4.000,00	197,20	197,20	A
		2023	4.000,00	197,20	197,20	
		2024	4.000,00	197,20	197,20	
3.01.02.01.016	PROVENTI PER TRASPORTI SCOLASTICI	2022	58.000,00	2.859,40	2.859,40	A
		2023	58.000,00	2.859,40	2.859,40	
		2024	58.000,00	2.859,40	2.859,40	
3.01.02.01.006	PROVENTI PER USO IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE	2022	2.000,00	98,60	98,60	A
		2023	2.000,00	98,60	98,60	
		2024	2.000,00	98,60	98,60	
3.01.02.01.999	PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (QUOTA RIMBORSO)	2022	59.355,78	2.926,24	2.926,24	A
		2023	59.355,78	2.926,24	2.926,24	
		2024	59.355,78	2.926,24	2.926,24	
3.02.02.01.004	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI C.D.S.	2022	40.000,00	5.356,00	5.356,00	A
		2023	30.000,00	4.017,00	4.017,00	
		2024	30.000,00	4.017,00	4.017,00	
3.01.02.01.033	RECUPERO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	2022	40.000,00	1.972,00	1.972,00	A
		2023	30.000,00	1.479,00	1.479,00	
		2024	30.000,00	1.479,00	1.479,00	
3.01.02.01.999	PROVENTI PER UTILIZZO SALA DELLA MUSICA	2022	1.000,00	49,30	49,30	A
		2023	1.000,00	49,30	49,30	
		2024	1.000,00	49,30	49,30	

3.01.02.01.999	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - QUOTA DA DESTINARE AGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE (ART.142 CDS) (VEDI CAP. 1868/S)	2022	150.000,00	7.395,00	7.395,00	A
		2023	150.000,00	7.395,00	7.395,00	
		2024	150.000,00	7.395,00	7.395,00	
3.01.01.01.004	PROVENTI PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO	2022	4.500,00	221,85	221,85	A
		2023	4.500,00	221,85	221,85	
		2024	4.500,00	221,85	221,85	
3.01.03.01.002	C.O.S.A.P.	2022	0,00	0,00	0,00	A
		2023	0,00	0,00	0,00	
		2024	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.01.003	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE DI LOCULI, COLOMBARI E OSSARI	2022	40.000,00	1.972,00	1.972,00	A
		2023	40.000,00	1.972,00	1.972,00	
		2024	40.000,00	1.972,00	1.972,00	
3.01.03.01.002	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.	2022	30.200,00	1.488,86	1.488,86	A
		2023	31.500,00	1.552,95	1.552,95	
		2024	33.000,00	1.626,90	1.626,90	
3.01.03.01.003	CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE.	2022	38.000,00	1.873,40	1.873,40	A
		2023	39.000,00	1.922,70	1.922,70	
		2024	40.000,00	1.972,00	1.972,00	
3.01.03.02.002	FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA'	2022	20.000,00	986,00	986,00	A
		2023	20.000,00	986,00	986,00	
		2024	20.000,00	986,00	986,00	
3.01.03.02.002	FITTI REALI DI FABBRICATI IN SUBLOCAZIONE (VEDI CAP. 3400/S)	2022	6.000,00	295,80	295,80	A
		2023	6.000,00	295,80	295,80	
		2024	6.000,00	295,80	295,80	
3.01.03.02.002	PROVENTI LOCAZIONE IMMOBILI TRASFERITI DALLO STATO GESTITI DA ATER (VEDI CAP. 3395/S)	2022	26.000,00	1.281,80	1.281,80	A
		2023	26.000,00	1.281,80	1.281,80	
		2024	26.000,00	1.281,80	1.281,80	
3.01.03.01.001	CONCORSO SPESE COMUNE TAGLIO DI PO E MANUTENZIONE PONTE SANTA GIULIA	2022	20.000,00	986,00	986,00	A
		2023	20.000,00	986,00	986,00	
		2024	20.000,00	986,00	986,00	
3.01.03.02.002	RIMBORSO SPESE PER ALIENAZIONE ALLOGGI ERP - D.G.R.V. 987 DEL 28.07.2015 (VEDI CAP. 3398/S)	2022	12.000,00	591,60	591,60	A
		2023	12.000,00	591,60	591,60	
		2024	12.000,00	591,60	591,60	
3.03.03.01.002	RESTITUZIONE DI INTERESSI E QUOTE MUTUI	2022	20.000,00	0,00	0,00	A
		2023	20.000,00	0,00	0,00	
		2024	20.000,00	0,00	0,00	
3.04.03.01.001	UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	2022	0,00	0,00	0,00	A
		2023	0,00	0,00	0,00	
		2024	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.01.001	CANONI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI DEL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA (VEDI CAP. 1065/S E CAP. 1085/S).	2022	90.000,00	4.437,00	4.437,00	A
		2023	90.000,00	4.437,00	4.437,00	
		2024	90.000,00	4.437,00	4.437,00	

3.01.02.01.999	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	2022	57.500,00	2.810,10	2.810,10	A
		2023	25.000,00	1.232,50	1.232,50	
		2024	25.000,00	1.232,50	1.232,50	
3.02.02.99.001	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN VIOLAZIONE DI TRIBUTI COMUNALI	2022	500,00	66,95	66,95	A
		2023	500,00	66,95	66,95	
		2024	500,00	66,95	66,95	
3.05.02.03.002	RECUPERI VARI	2022	6.300,00	0,00	0,00	A
		2023	6.300,00	0,00	0,00	
		2024	6.300,00	0,00	0,00	
3.05.02.01.001	RECUPERI X MALATTIA - ASTENSIONE FACOLTATIVA - INFORTUNI, ECC. DEL PERSONALE	2022	8.000,00	0,00	0,00	A
		2023	8.000,00	0,00	0,00	
		2024	8.000,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.017	RIMBORSO SPESE GESTIONE CASA ALBERGO ANZIANI	2022	12.000,00	591,60	591,60	A
		2023	12.000,00	591,60	591,60	
		2024	12.000,00	591,60	591,60	
3.01.03.01.003	PROVENTI IMPOSTA REGIONALE CANONE CONCESSIONE AREE DEMANIALI 40% (VEDI CAP. 4635/S)	2022	1.500,00	73,95	73,95	A
		2023	1.500,00	73,95	73,95	
		2024	1.500,00	73,95	73,95	
3.01.02.01.999	PROVENTI QUOTE UTENTI SERVIZIO TRASPORTO AGEVOLATO	2022	2.000,00	98,60	98,60	A
		2023	2.000,00	98,60	98,60	
		2024	2.000,00	98,60	98,60	
3.05.99.99.999	ENTRATE DA RIMBORSO DI IVA A CREDITO (VEDI CAP. 1611/S)	2022	85.000,00	0,00	0,00	A
		2023	85.000,00	0,00	0,00	
		2024	85.000,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	PROVENTI PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (VEDI CAP. 1513/U).	2022	20.000,00	986,00	986,00	A
		2023	20.000,00	986,00	986,00	
		2024	20.000,00	986,00	986,00	
<b>TOTALE GENERALE FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFCILE ESAZIONE PARTE CORRENTE</b>		<b>2022</b>	<b>5.471.677,12</b>	<b>585.742,41</b>	<b>585.742,41</b>	
		<b>2023</b>	<b>5.620.677,12</b>	<b>609.473,38</b>	<b>609.473,38</b>	
		<b>2024</b>	<b>5.473.551,44</b>	<b>591.379,62</b>	<b>591.379,62</b>	

#### 4.2) Spese in conto capitale

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

##### INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

La Legge di bilancio 2021 (comma 153) ha previsto la possibilità per gli enti territoriali (quindi anche per i Comuni) di procedere all'acquisto diretto di unità immobiliari che appartengono al patrimonio immobiliare dello Stato nell'ambito di interventi connessi all'emergenza abitativa, nell'ambito dell'articolo 3, comma 17-bis, del D.L. n. 351/2001 (trasferimenti di proprietà derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico).

Gli enti interessati devono dare notizia nel sito istituzionale dell'ente delle operazioni effettuate, indicando il soggetto pubblico alienante e il prezzo pattuito. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia delle entrate.

Non sono previsti fondi per l'acquisto di terreni e fabbricati.

#### Le spese conto capitale

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2019 Rendiconto	2020 Rendiconto	2021 Stanziamiento	2022 Previsioni	2023 Previsioni	2024 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.634.599,63	3.414.173,91	5.439.545,89	20.257.069,87	1.074.741,00	1.062.241,00	272,403 %
Contributi agli investimenti	281.047,99	0,00	2.539.355,97	988.644,03	324.000,00	324.000,00	-61,067 %
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	3.643.889,70	5.019,25	5.741,75	5.741,75	-99,862 %
<b>TOTALE SPESE CONTO CAPITALE</b>	<b>2.915.647,62</b>	<b>3.414.173,91</b>	<b>11.622.791,56</b>	<b>21.250.733,15</b>	<b>1.404.482,75</b>	<b>1.391.982,75</b>	<b>82,836 %</b>

#### **4.2.1) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Di seguito si riportano l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria, degli acquisti in conto capitale nonché l'elenco dei lavori pubblici stanziati nel triennio:

#### **Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Descrizione intervento	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE PORTUALI - BANDO GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO	120.000,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO VERDE DI PIAZZA 1° MAGGIO A DONZELLA - BANDO CA.RI.PA.RO.	110.000,00	0,00	0,00
COMPLETAMENTO DEL MIGLIORAMENTO SISMICO DEL TETTO E DEI SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA CA' TIEPOLO - ARTICOLO 1, COMMA 139 L. 145/2018	600.000,00	0,00	0,00
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE - ARTICOLO 1, COMMA 139, L. 145/2018	1.000.000,00	0,00	0,00
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA VIA CANAREGGIO DI COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI DI CA' ZULIANI E BOCCASLETTE - CONTRIBUTO REGIONALE	300.000,00	0,00	0,00
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EX ASILO SCARPARI PER LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA E DELL'ARCHIVIO STORICO - ARTICOLO 1, COMMA 13, LEGGE 145/2018	900.000,00	0,00	0,00
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EX DISPENSARIO PER LA CREAZIONE DI UN CENTRO DI INCONTRO INTERGENERAZIONALE - CONTRIBUTO REGIONALE	400.000,00	0,00	0,00
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA SPORTIVA POLIFUNZIONALE DI BOCCASLETTE - CONTRIBUTO REG.LE	600.000,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE IN SOMMITÀ ARGINALE NEL TRATTO TOLLE - BONELLI SPIAGGIA BARRICATA - CONTRIBUTO REGIONALE	1.350.000,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO TUTTO IL PERIMETRO DELLA SACCA DI SCARDOVARI - CONTRIBUTO REGIONALE	5.200.000,00	0,00	0,00
RESTAURO E VALORIZZAZIONE DI PALAZZO CAMERINI PER LA CREAZIONE DI UN CENTRO DI SERVIZI CULTURALI E DIDATTICI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO - CONTRIBUTO REGIONALE	5.000.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE INTERVENTI</b>	<b>15.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 4.2.2 Quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento

Si riporta infine il quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale previste nel bilancio di previsione 2022-2024, piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024 ed investimenti provenienti da esercizi precedenti e traslati di competenza, nonché spese per incremento di attività finanziarie:

#### Quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento

Descrizione fonte di finanziamento	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
PARZIALMENTE DA ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE.	47.232,27	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO</b>	<b>47.232,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### **4.2.3) CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo.

L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa.

Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti.

Nell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente "destinate" al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti.

### **Contributi agli investimenti**

Descrizione contributo	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
BANDIO GAC DELTA DEL PO	120.000,00	0,00	0,00
BANDO CA.RI.PA.RO.	62.767,73	0,00	0,00
ARTICOLO 1, COMMA 139 L. 145/2018	600.000,00	0,00	0,00
ARTICOLO 1, COMMA 139 L. 145/2018	1.000.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE	300.000,00	0,00	0,00
ARTICOLO 1, COMMA 13, LEGGE 145/2018	900.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE	400.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE	600.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE	1.350.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE	5.200.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE	5.000.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	<b>15.532.767,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 4.2.4) Altre spese in conto capitale

**ALTRI RIMBORSI IN CONTO CAPITALE:** comprendono le somme destinate al rimborso di proventi per permessi di costruire non dovuti o versati in eccesso.

**FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' CONTO CAPITALE:** L'articolo 167 del T.U.E.L., D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, definisce le funzioni ed i contenuti essenziali del F.C.D.E.:

- 1) è un fondo iscritto nel bilancio di previsione, parte spesa;
- 2) è allocato nel bilancio nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo crediti di dubbia esigibilità", alle voci:
  - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente;
  - **Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale;**
- 3) l'importo del F.CD.E. è determinato, in sede di bilancio preventivo, in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- 4) in sede di rendiconto, una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e non può essere destinata ad altro utilizzo;
- 5) sui fondi iscritti in bilancio non è possibile impegnare spese e pagare.

#### ACCANTONAMENTI AL FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE PARTE CONTO CAPITALE

Codice Bilancio	Descrizione	Anno	Stanziamiento	Accantonamento minimo dell'ente	Accantonamento effettivo dell'ente	Metodo
		2022				
4.04.01.03.999	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE	2022	500,00	72,25	72,25	A
		2023	500,00	72,25	72,25	
		2024	500,00	72,25	72,25	
4.04.02.01.999	PROVENTI DERIVANTI DA CONTROLLO E REVISIONE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI (VEDI CAP. 4414/S)	2022	10.000,00	1.445,00	1.445,00	A
		2023	15.000,00	2.167,50	2.167,50	
		2024	15.000,00	2.167,50	2.167,50	
4.04.02.01.999	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (LOCULI E URNE OSSARIO) (FINO ANNO 2012 VEDI CAP. 5930/S)	2022	0,00	0,00	0,00	A
		2023	0,00	0,00	0,00	
		2024	0,00	0,00	0,00	
4.04.02.01.999	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI	2022	12.000,00	1.734,00	1.734,00	A
		2023	12.000,00	1.734,00	1.734,00	
		2024	12.000,00	1.734,00	1.734,00	
4.05.01.01.001	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	2022	170.000,00	1.768,00	1.768,00	A
		2023	170.000,00	1.768,00	1.768,00	
		2024	170.000,00	1.768,00	1.768,00	
<b>TOTALE GENERALE FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE PARTE CONTO CAPITALE</b>		<b>2022</b>	<b>192.500,00</b>	<b>5.019,25</b>	<b>5.019,25</b>	

	2023	197.500,00	5.741,75	5.741,75
	2024	197.500,00	5.741,75	5.741,75

#### 4.3) Spese per incremento delle attività finanziarie

Costituiscono il titolo III delle spese. Rientrano in questo titolo le acquisizioni di attività finanziarie, le concessioni crediti, altre spese per incremento di attività finanziarie. Nella classificazione è compresa non solo l'acquisizione di partecipazioni ma anche di titoli obbligazionari a breve e lungo termine nonché l'acquisizione di fondi comuni di investimento.

#### Le spese per incremento attività finanziarie

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2019 Rendiconto	2020 Rendiconto	2021 Stanziamiento	2022 Previsioni	2023 Previsioni	2024 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,000 %
Concessione crediti di breve termine	13.333,33	16.666,67	36.507,94	18.888,89	18.888,89	18.888,89	-48,260 %
Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000 %
<b>TOTALE SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>13.333,33</b>	<b>16.666,67</b>	<b>538.007,94</b>	<b>520.388,89</b>	<b>520.388,89</b>	<b>520.388,89</b>	<b>-3,274 %</b>

#### 4.4) Spese per rimborso di prestiti

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2022 risulta essere pari ad € 5.284.005,34.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € 1.252.983,09 per il 2022 ed € 1.035.549,61 per il 2023 e € 962.762,51 per il 2024.

L'articolo 1 della Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), al comma 866, dispone che gli enti locali possano avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n. 118.

Il Comune di Porto Tolle non ha previsto di attivare la possibilità del finanziamento della quota di capitale dei prestiti con i proventi delle alienazioni patrimoniali.

#### Le spese per rimborso prestiti

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2019 Rendiconto	2020 Rendiconto	2021 Stanziamiento	2022 Previsioni	2023 Previsioni	2024 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.536.658,21	952.704,39	1.487.093,97	1.252.983,09	1.035.549,61	962.762,51	-15,742 %
<b>TOTALE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>1.536.658,21</b>	<b>952.704,39</b>	<b>1.487.093,97</b>	<b>1.252.983,09</b>	<b>1.035.549,61</b>	<b>962.762,51</b>	<b>-15,742 %</b>

#### 4.5) Le spese per chiusura anticipazioni istituto tesoriere/cassiere.

La fattispecie in esame non risulta attualmente prevista

#### Le spese per chiusura anticipazioni istituto tesoriere/cassiere

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2019 Rendiconto	2020 Rendiconto	2021 Stanziamiento	2022 Previsioni	2023 Previsioni	2024 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	2.831.000,00	2.831.000,00	2.831.000,00	2.831.000,00	0,000 %
<b>TOTALE SPESE PER CHIUSURA ANTICIPAZIONI ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831.000,00</b>	<b>2.831.000,00</b>	<b>2.831.000,00</b>	<b>2.831.000,00</b>	<b>0,000 %</b>

#### 4.6) Spese per conto di terzi e partite di giro

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

Nello specifico, i servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonoma decisione da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto d'imposta. Non comportando discrezionalità e autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria. In deroga alla definizione di "Servizi per conto di terzi" sono classificate tra le operazioni le transazioni riguardanti: i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità e i relativi rimborsi.

#### Le spese per conto terzi e partite di giro

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2019 Rendiconto	2020 Rendiconto	2021 Stanziamiento	2022 Previsioni	2023 Previsioni	2024 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Uscite per partite di giro	1.451.555,30	1.501.992,41	2.205.165,00	2.205.165,00	2.205.165,00	2.205.165,00	0,000 %
Uscite per conto terzi	120.869,28	79.472,22	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,000 %
<b>TOTALE SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.572.424,58</b>	<b>1.581.464,63</b>	<b>3.855.165,00</b>	<b>3.855.165,00</b>	<b>3.855.165,00</b>	<b>3.855.165,00</b>	<b>0,000 %</b>

#### **4.7) Il fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa**

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

In fase di previsione il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

4. la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
5. le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo).

Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Importanti innovazioni hanno riguardato il fondo pluriennale vincolato nel corso del 2019, ad opera del D.M. 01.03.2019, con la riscrittura dell'intero paragrafo 5.4 dedicato al fondo pluriennale vincolato nell'allegato 4/2 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria; il successivo D.M. 01.08.2019 ha poi precisato la corretta terminologia in relazione alla disciplina del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016).

Le modifiche hanno riguardato la possibilità di mantenere le somme stanziate per il finanziamento del primo livello di progettazione delle opere pubbliche (studio di fattibilità tecnico economico) di importo superiore ad € 40.000,00, facendole confluire nell'FPV, ancorché non ancora impegnate, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento, con l'avvertimento che l'aggiudicazione definitiva debba avvenire entro l'esercizio successivo (diversamente le somme confluiranno nel risultato di amministrazione).

La modifica ha riguardato anche la disciplina della costituzione dell'FPV per i lavori pubblici e le corrispondenti condizioni legittimanti.

Le novità più rilevanti riguardano i seguenti aspetti:

- la necessità che l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici (tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000,00 e 100.000,00 Euro);
- la definizione di quali spese, contenute nel quadro economico, se attivate prima dell'avvio della procedura di individuazione dell'appaltatore, possano consentire il mantenimento del quadro economico dell'opera nell'FPV (spese per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale);
- la possibilità di mantenere nell'FPV le somme dell'intero quadro economico in presenza di un ordinato svolgimento delle attività relative ai diversi livelli di progettazione, senza soluzione di continuità tra i diversi esercizi finanziari, ed infine, delle procedure di aggiudicazione dei lavori, anche qui con l'avvertenza che, qualora l'aggiudicazione definitiva non intervenga entro l'esercizio successivo, le corrispondenti somme confluiranno nel risultato di amministrazione.

E' stata poi riscritta la norma circa la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta per varianti dell'opera, legandola alla rideterminazione del quadro economico entro il



secondo esercizio dalla stipula del contratto con l'appaltatore, confermando la norma già compresa nell'articolo 6ter del D.L. n. 91/2017.  
 Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, occorre indicare le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi.

**Investimenti finanziati da FPV ancora in corso di definizione in base alla previsione dei relativi cronoprogrammi**

Descrizione intervento FPV	Descrizione causa intervento	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE PORTUALI - BANDO GAC CHIOGGIA DELTA DEL PO	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO.	120.000,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO VERDE DI PIAZZA I° MAGGIO A DONZELLA - BANDO CA.RI.PA.RO.	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO.	62.767,73	0,00	0,00
COMPLETAMENTO DEL MIGLIORAMENTO SISMICO DEL TETTO E DEI SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA CA' TIEPOLO - ARTICOLO 1, COMMA 139 L. 145/2018	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO.	600.000,00	0,00	0,00
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE - ARTICOLO 1, COMMA 139, L. 145/2018	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO.	1.000.000,00	0,00	0,00
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA VIA CANAREGGIO DI COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI DI CA' ZULIANI E BOCCASETTE - CONTRIBUTO REGIONALE	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO.	300.000,00	0,00	0,00
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EX ASILO SCARPARI PER LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA E DELL'ARCHIVIO STORICO - ARTICOLO 1, COMMA 13, LEGGE 145/2018	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO.	900.000,00	0,00	0,00
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EX DISPENSARIO PER LA CREAZIONE DI UN CENTRO DI INCONTRO INTERGENERAZIONALE - CONTRIBUTO REGIONALE	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO	400.000,00	0,00	0,00
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA SPORTIVA POLIFUNZIONALE DI BOCCASETTE - CONTRIBUTO REG.LE	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO	600.000,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE IN SOMMITA' ARGINALE NEL TRATTO TOLLE - BONELLI SPIAGGIA BARRICATA - CONTRIBUTO REGIONALE	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO	1.350.000,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO TUTTO IL PERIMETRO DELLA SACCA DI SCARDOVARI - CONTRIBUTO REGIONALE	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO	5.200.000,00	0,00	0,00
RESTAURO E VALORIZZAZIONE DI PALAZZO CAMERINI PER LA CREAZIONE DI UN CENTRO DI SERVIZI CULTURALI E DIDATTICI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO - CONTRIBUTO REGIONALE	IN ATTESA DI FINANZIAMENTO	5.000.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE INVESTIMENTI FPV IN CORSO DI DEFINIZIONE</b>		<b>15.532.767,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 5) ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti.

Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime, ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali (non previste in parte corrente),
- i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- gli eventi calamitosi,
- le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- gli investimenti diretti,
- i contributi agli investimenti.

Tra le spese non ricorrenti occorre inoltre segnalare: le spese per il recupero dell'evasione tributaria e molte altre spese che, per loro natura, sono non indispensabili e comunque rinunciabili.

### ENTRATE non ricorrenti

Codice di bilancio	Descrizione	PREVISIONI DI BILANCIO		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
1.01.01.08.002	ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE I.M.U. - I.C.I.	0,00	242.200,00	210.550,00
1.01.01.51.002	ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE TASSA DI SMALTIMENTO RIFIUTI - T.A.R.E.S. E T.A.R.I..	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.01.02.01.999	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI (VEDI EX CAP. 1550/U ORA 1551/U, 1552/U, 1553/U, 1554/U, 1557/U).	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.01.02.01.999	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI EUROPEE (VEDI EX CAP. 1555/U, 1581/U, 1582/U, 1583/U, 1584/U, 1585/U).	0,00	0,00	60.000,00
3.01.02.01.999	CONCORSO SPESE ELEZIONI POLITICHE (VEDI EX CAP. 1556/U, 1521/U, 1522/U, 1523/U, 1524/U, 1525/U).	0,00	60.000,00	0,00
4.05.01.01.001	PROVENTI DERIVANTI DA CONDONI EDILIZI (VEDI CAP. 5540/S)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE NON RICORRENTI		81.000,00	383.200,00	351.550,00

**SPESE non ricorrenti**

Codice di bilancio	Descrizione	PREVISIONI DI BILANCIO		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
08.02-2.02.03.05.001	COMPENSO PER ISTRUTTORIA CONCESSIONI EDILIZIE A SANATORIA (VEDI CAP. 4038/E)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE SPESE NON RICORRENTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## **6) GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI**

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'articolo 3, comma 18, lettere g) ed h), della Legge 24 Dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'articolo 3, comma 18, lettere g) ed h), della Legge 24 Dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

L'ente non ha rilasciato garanzie fideiussorie.

**7) ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.**

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari, derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

Il Comune di Porto Tolle non ha alcun contratto in essere che riguarda la fattispecie di cui all'oggetto.

## **8) ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI.**

Si riporta l'elenco degli enti ed organismi strumentali dell'ente, precisando che i rispettivi bilanci sono consultabili sui siti internet.

### **Enti e organismi strumentali**

Denominazione	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	
CONSIGLIO DI BACINO POLESINE	1	1	1	1	
CON.SVI.PO.	1	1	1	1	

## 9) ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE.

### Società partecipate

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018
ACQUEVENETE S.P.A. (dal 01.01.2017 nasce Acquevenete, fusione tra Centro Veneto Servizi e Polesine A	www.acquevenete.it	0,40000	Acquevenete è il gestore del servizio idrico integrato per 108 Comuni delle province di Padova, Rovigo, Vicenza, Verona, Venezia. Nasce il 1° dicembre 2017 dalla fusione tra Centro Veneto Servizi e Polesine Acque. Acquevenete serve un bacino di utenza di 515.000 abitanti, per un territorio complessivo di 3.200 chilometri quadrati, e gestisce oltre 10.000 chilometri di condotte tra reti idriche e fognarie. Si occupa di prelevare l'acqua dalle fonti di produzione, renderla potabile e distribuirla a tutte le utenze, domestiche e non. Il suo lavoro continua anche dopo che l'acqua è stata utilizzata, per farla defluire nella rete fognaria, depurarla negli appositi impianti e infine restituirla pulita all'ambiente. In tutti questi passaggi, la qualità dell'acqua è controllata costantemente, grazie alle analisi effettuate dal laboratorio interno, certificato da ACCREDIA. Oltre alla gestione del servizio, una parte molto importante del lavoro di Acquevenete sono gli investimenti, secondo quanto previsto dai Piani d'Ambito, per ammodernare le reti e gli impianti e realizzare nuove opere. L'obiettivo di tutte queste azioni è garantire standard sempre più elevati di qualità del servizio per i cittadini e di tutela dell'ambiente. Acquevenete opera in regime di affidamento "in house" ed è una società per azioni a capitale totalmente pubblico, di proprietà dei 108 Comuni soci.	31-12-2034	0,00	993.253,00	2.356.035,00	2.561.580,00
AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI S.R.L. (Partecipazione Diretta)	www.as2srl.it	0,09000	AS2 S.r.l. è una società pubblica che supporta l'innovazione nella Pubblica Amministrazione Locale attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT). AS2 è una significativa realtà nel campo dei servizi strumentali alla P.A.. Con la propria attività supporta lo svolgimento delle funzioni fondamentali dei soci e permette alle Amministrazioni ed agli Enti di offrire servizi più efficienti ai cittadini ed alle imprese. Promuove occasioni di collaborazione e cooperazione, favorisce il riuso e la condivisione delle migliori esperienze disponibili sul mercato. La missione di AS2 è: sviluppare, diffondere, mantenere in modo evolutivo i sistemi informativi della P.A. locale; assicurare la qualità dei servizi attraverso l'innovazione tecnologica ed il supporto all'utente; garantire l'efficienza del servizio con il pieno controllo dei costi e dei tempi di intervento; creare migliori opportunità di generazione di ricavi con particolare riguardo ad una giusta e concreta fiscalità locale; rispondere alle attese sui livelli del servizio, rivolto sia agli utenti interni che esterni.	31-12-2030	0,00	106.277,00	199.970,00	234.990,00
ECOAMBIENTE S.R.L. (Partecipazione Indiretta)	www.ecoambienterovigo.it	1,52400	La società è a totale capitale pubblico secondo il modello in house providing, risultando dalla fusione tra Ecogest S.r.l. ed A.S.M. Ambiente S.r.l. La compagine sociale è costituita dal comune di Rovigo per il 66,3563%, e dal Consorzio R.S.U. per il 33,6437%, rappresentato da tutti i 50 comuni della provincia di Rovigo. Ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: 1) la gestione operativa dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali	31-12-2050	0,00	634.984,00	116.133,00	123.863,00

			assimilati, inclusa raccolta, anche differenziata, trasporto, anche in conto terzi, smaltimento, trattamento, di cui al D.Lgs. 152/06... 2) la società potrà inoltre predisporre studi e ricerche, nonché gestire servizi a terzi in relazione alle materie di cui al punto precedente ....3) altri servizi igienico-ambientali ....4) l'acquisto, il noleggio e l'alienazione di attrezzature, mezzi, contenitori, prodotti, ....5) altre attività strumentali al servizio di gestione dei rifiuti, quali, ad esempio, la manutenzione dei mezzi, delle attrezzature, degli impianti, i servizi di bonifica...6) l'esercizio dell'attività di autotrasporto merci, ....					
POLESINE TLC S.R.L. (Partecipazione Indiretta)	www.polesinetlc.it	1,02000	Polesine TLC è una società costituita nel dicembre 2003 dal Consorzio per lo Sviluppo del Polesine quale Ente realizzatore della infrastruttura della banda larga nella Provincia di Rovigo, dando seguito ad uno studio di fattibilità predisposto all'interno del Patto Territoriale "Progetto Impresa Rovigo-Europa". I Soci attuali sono: il Consorzio per lo Sviluppo del Polesine, ASM Rovigo spa, CCIAA Venezia Rovigo Delta Lagunare, Ecoambiente srl, Infracom Italia spa, Aiem srl. Pertanto, per il Comune di Porto Tolle si tratta di una partecipazione indiretta. In sintesi Polesine TLC ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività: a) Lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti, reti ed infrastrutture telematiche di telecomunicazioni e di telefonia con l'utilizzo di tecnologie per larga banda; b) La ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e trasferimento tecnologico per favorire la diffusione delle conoscenze e dei risultati delle ricerche legate all'utilizzo delle tecnologie telematiche, al fine di favorire l'introduzione di innovazioni tecnologiche.	31-12-2030	0,00	23.237,00	41.215,00	68.512,00
INTERPORTO DI ROVIGO S.P.A. (Partecipazione Indiretta)	www.interportorovigo.it	0,00000	La società è interamente a capitale pubblico e svolge servizi pubblici locali. L'oggetto sociale prevede la promozione, lo studio, la progettazione e la realizzazione di un interporto sito nel comune di Rovigo e di strutture portuali e/o interportuali con particolare riferimento alla navigazione interna, fluvio-marittima e marittima; la gestione delle strutture e dei servizi interportuali finalizzata all'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, ....; la realizzazione e/o gestione di aree di deposito doganale per merci nazionali, nazionalizzate ed estere, di magazzini generali, ....; la promozione, lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di darsene turistiche per navi da diporto..... La partecipazione del comune di Porto Tolle risulta essere indiretta e per una percentuale dello 0,00018%.	31-12-2050	0,00	213.780,00	160.311,00	73.167,00
POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI S.R.L. (Partecipazione Indiretta)	www.polarisambiente.it	0,09000	La società Polesana Azienda Rifiuti Speciali (in sigla Pol.a.r.i.s) è stata costituita nel Febbraio 2001 allo scopo di sviluppare l'attività di raccolta, trasporto, smaltimento di rifiuti speciali e speciali pericolosi, nonché la gestione dei servizi strumentali e/o collaterali alle suddette attività. Per lo svolgimento dell'attività la "POLARIS s.r.l." può partecipare a concorsi, aste pubbliche, licitazioni e trattative private, appalti-concorso in Comuni, Province, e altri enti in genere, anche attraverso la costituzione di società, associazioni in partecipazione, joint-venture, associazioni temporanee d'impresa, consorzi e/o società consortili.	31-12-2025	0,00	821.605,00	550.195,00	519.811,00
VIVERACQUA S.C.A.R.L. (Partecipazione Indiretta)	www.viveracqua.it	0,11900	La Società ha per oggetto l'istituzione di una organizzazione comune fra i soci gestori del Servizio Idrico Integrato come definito dal D.Lgs. n. 152/2006, per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, con le principali finalità di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di	31-12-2050	0,00	1.936,00	2.566,00	1.152,00



			<p>gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese. La Società', quindi, non ha scopo di lucro e, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 2602 del Codice Civile, ha per oggetto la prestazione e l'erogazione ai soci consorziati, attraverso un'organizzazione comune e con criteri mutualistici, di servizi funzionali all'attività da essi esercitata il tutto nell'interesse e in relazione alle necessità dei soci e con l'obiettivo di conseguire la gestione ottimale di tali servizi attraverso una struttura unitaria. In tale ambito, la Società svolge, fra l'altro, le seguenti attività a favore dei consorziati: a) approvvigionamento mediante acquisizione di lavori, servizi e forniture (materiali, carburanti, energia elettrica, ecc.), anche quale centrale di committenza ex art. 3, comma 34°, del D.Lgs. 163/2006; b) servizi accessori e di supporto all'operatività quali analisi chimiche, ricerca perdite, cartografia e simili; c) ottimizzazione e smaltimento fanghi di depurazione; d) gestione di servizi per l'utenza</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

**10) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ED ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE.**

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.

Il Decreto MEF del 01.08.2019 ha introdotto nuove tabelle dimostrative delle diverse quote del risultato presunto di amministrazione (prospetti a1, a2 e a3): tali tabelle sono da allegare obbligatoriamente al bilancio di previsione dal 2022 qualora l'ente applichi al bilancio di previsione quote di avanzo presunto vincolato e/o accantonato. L'elenco analitico dei vincoli è riportato nella nota integrativa che, come previsto dal principio contabile punto 9.11.5 della programmazione, provvede altresì ad illustrarli nel caso in cui vi sia anche applicazione al bilancio di previsione di avanzo presunto relativamente a fondi accantonati o vincolati, ai sensi dell'articolo 187, comma 3, del T.U.E.L..

Per l'esercizio 2022 in nota integrativa, nell'ipotesi che il bilancio applichi quote di amministrazione presunto, gli stessi dati sono riportati in forma tabellare.

Il Comune di Porto Tolle non ha previsto l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2022 dell'avanzo presunto vincolato, accantonato o destinato agli investimenti.

Si riporta pertanto, come richiesto al punto 9.7 del principio della programmazione, l'elenco analitico dei vincoli utilizzati e degli accantonamenti impiegati, effettuati nel rispetto delle norme e dei principi contabili, nonché dei vincoli e delle finalità degli accantonamenti, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente, come analiticamente rappresentati dagli allegati a/1, a/2 ed a/3.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle leggi statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti.

Esemplificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa.

E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale.

Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente.

Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato.

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del T.U.E.L., nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell' equilibrio generale di bilancio)".

Come stabilito dal principio contabile punto 9.11 della programmazione, si da evidenza dei vincoli, degli accantonamenti e delle destinazioni posti al risultato

presunto di amministrazione 2021, considerato che il bilancio di previsione 2022-2024 non prevede l'utilizzo delle quote vincolate, accantonate e/o destinate del risultato di amministrazione 2021.

## 10.1) Risultato di amministrazione presunto

### TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)\*

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021		
(+)	<b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021</b>	<b>22.080.689,89</b>
(+)	<b>Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021</b>	<b>2.856.887,91</b>
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2021	20.009.476,86
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2021	19.487.638,38
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021	76.640,28
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2021	467.981,02
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2022</b>	<b>25.850.757,02</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021 <sup>(1)</sup>	4.149.982,84
=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021 <sup>(2)</sup></b>	<b>21.700.774,18</b>

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021		
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 <sup>(4)</sup>	1.113.781,84
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti <sup>(5)</sup>	0,00
	Fondo perdite società partecipate <sup>(5)</sup>	0,00
	Fondo contenzioso <sup>(5)</sup>	8.253.146,44
	Altri accantonamenti <sup>(5)</sup>	778.681,42
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>10.145.609,70</b>
<b>Parte vincolata</b>		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	10.404.843,01
	Vincoli derivanti da trasferimenti	193.643,22
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	64.248,36
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	4.066,61
	Altri vincoli	0,00
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>10.666.801,20</b>

<b>Parte destinata agli investimenti</b>	
<b>D) Totale destinata a investimenti</b>	<b>123.494,24</b>
<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>764.869,04</b>

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup>

<b>3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021</b>	
<b>Utilizzo quota vincolata</b>	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>

(\*) Indicare gli anni di riferimento.

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2022.

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2020, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2021 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2020. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2021 è approvato nel corso dell'esercizio 2022, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2021.

(5) Indicare l'importo del fondo 2021 risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2020, incrementato dell'importo relativo al fondo 2021 stanziato nel bilancio di previsione 2021 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2020. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2022 è approvato nel corso dell'esercizio 2022, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo 2021 indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2022.

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione 2022 l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

**ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (\*)**  
**2022 - 2023 - 2024**

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2021	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2021 (con segno - <sup>1</sup> )	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2021	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2021 (con segno +/-) <sup>(2)</sup>	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	Risorse accantonate presunte al 31/12/2021 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)	(f)
<b>Fondo anticipazioni liquidità</b>							
<b>Totale Fondo anticipazioni liquidità</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo perdite società partecipate</b>							
<b>Totale Fondo perdite società partecipate</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo contenzioso</b>							
1635/1	FONDO SPESE LEGALI	8.250.046,44	0,00	0,00	0,00	8.250.046,44	0,00
	FONDO SPESE LEGALI	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
<b>Totale Fondo contenzioso</b>		<b>8.250.046,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.253.146,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>							
1650/0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI.	778.046,45	0,00	335.735,39	0,00	1.113.781,84	0,00
9050/0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>		<b>778.046,45</b>	<b>0,00</b>	<b>335.735,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.781,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)</b>							
<b>Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Altri accantonamenti(4)</b>							
	ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO E ASSESSORI COMUNALI.	9.305,39	0,00	0,00	0,00	9.305,39	0,00
	ACCANTONAMENTO QUOTA TFR A FAVORE DEL SINDACO E VICE SINDACO - PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2019.	248,91	0,00	248,91	0,00	497,82	0,00

	ACCANTONAMENTO FONDO X LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E X LA PRODUTTIVITA' E RETRIBUZIONE DI RISULTATO.	107.020,52	0,00	0,00	0,00	107.020,52	0,00
	CONTRIBUTO GESTIONE ENTE PARCO REGIONALE	15.720,00	0,00	0,00	0,00	15.720,00	0,00
1637/1	FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO	0,00	0,00	6.000,00	3.177,23	9.177,23	0,00
1655/0	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE	491.465,87	0,00	3.000,00	0,00	494.465,87	0,00
1656/0	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI - ARTICOLO 1, COMMI 859 E SEGUENTI L. 145/2018.	0,00	0,00	57.642,76	0,00	57.642,76	0,00
1660/0	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	53.402,20	0,00	31.449,63	0,00	84.851,83	0,00
<b>Totale Altri accantonamenti</b>		<b>677.162,89</b>	<b>0,00</b>	<b>98.341,30</b>	<b>3.177,23</b>	<b>778.681,42</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>		<b>9.705.255,78</b>	<b>0,00</b>	<b>437.176,69</b>	<b>3.177,23</b>	<b>10.145.609,70</b>	<b>0,00</b>

(\*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione approvato nel corso dell'esercizio 2022 preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto.

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-), le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

**ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (\*)  
2022 - 2023 - 2024**

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate al 1/1/2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021 (dati presunti)	Impegni presunti esercizio 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2021 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui) : (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 se non reimpegnati nell'esercizio 2021 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	Risorse vincolate presunte al 31/12/2021 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)+(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)

Vincoli derivanti dalla legge											
	ONERI DI URBANIZZAZIONE 2021		UTILIZZO ONERI DI URBANIZZAZIONE 2021	0,00	45.470,81	0,00	0,00	0,00	0,00	45.470,81	0,00
	FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI 2021		UTILIZZO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI 2021	0,00	57.674,47	0,00	0,00	0,00	0,00	57.674,47	0,00
	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU SECONDA RATA RISORSE INCREMENTALI		UTILIZZO TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU SECONDA RATA RISORSE INCREMENTALI	0,00	10.985,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10.985,17	0,00
	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP ATTIVITA' COMMERCIALI		UTILIZZO TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP ATTIVITA' COMMERCIALI	0,00	2.282,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,76	0,00
	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP ATTIVITA' TURISTICHE		UTILIZZO TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP ATTIVITA' TURISTICHE	0,00	11.402,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11.402,36	0,00
	FONDO ESENZIONE IMU SETTORE TURISTICO 2021		UTILIZZO FONDO ESENZIONE IMU SETTORE TURISTICO 2021	0,00	8.783,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.783,70	0,00
	ONERI DI URBANIZZAZIONE		UTILIZZO ONERI DI URBANIZZAZIONE	94.333,05	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	4.333,05	0,00
	ATTRIBUZIONE SOMME D.G.R 960/2020		UTILIZZO SOMME TRASFERITE A SEGUITO ATTRIBUZIONE D.G.R. 960/2020	4.587,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587,13	0,00



	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMPOSTA DI SOGGIORNO		UTILIZZO TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMPOSTA DI SOGGIORNO	148.315,03	0,00	148.315,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDO RISTORO AI COMUNI X MINORI ENTRATE TOSAP		UTILIZZO FONDO RISTORO AI COMUNI X MINORI ENTRATE TOSAP	3.954,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,85
	TRASFERIMENTO COMPARTICIPAZIONE TASSA X OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI.....		TRASFERIMENTO COMPARTICIPAZIONE TASSA X OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI.....	988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,70
	FONDO ESENZIONE IMU SETTORE TURISTICO		UTILIZZO FONDO ESENZIONE IMU SETTORE TURISTICO	8.651,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.651,82
	RESTITUZIONE AGES		UTILIZZO RESTITUZIONE AGES	1.172,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,52
	RIDUZIONE MUTUI MEF		RIDUZIONE MUTUI MEF	562.377,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.377,16
	RISTORO AI COMUNI PERDITA GETTITO DERIVANTE ESENZIONE SECONDA RATA IMU SETTORE TURISTICO		UTILIZZO RISTORO AI COMUNI PERDITA GETTITO DERIVANTE ESENZIONE SECONDA RATA IMU SETTORE TURISTICO	8.897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.897,28
	INCREMENTO TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINORI ENTRATE TOSAP		UTILIZZO INCREMENTO TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINORI ENTRATE TOSAP	1.318,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,38
	ACCANTONAMENTO POSTA COMPENSATIVA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO MANCATO GETTITO ICI		ACCANTONAMENTO POSTA COMPENSATIVA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO MANCATO GETTITO ICI	9.352.184,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.352.184,39
1003/0	IMPOSTA DI SOGGIORNO (15703)	15703/0	MIGLIORAMENTO STRUTTURE DI SUPPORTO AI SERVIZI TURISTICI	0,00	15.633,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.633,91
1003/0	IMPOSTA DI SOGGIORNO (15703)	15840/0	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE PONTE DI COLLEGAMENTO BARRICATA (VEDI CAP. 1003/E IMPOSTA DI SOGGIORNO)	22.171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.171,10
2021/0	PROGETTO SPIAGGE SICURE - ESTATE 2020 (VEDI CAP. 1724, 1725, 1726,1727,1728/U)	1724/0	PROGETTO SPIAGGE SICURE - ESTATE 2020 - SPESE VESTIARIO AL PERSONALE (VEDI CAP. 2021/E, 1725, 1726,1727,1728/U)	1.694,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,29
2026/0	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - MIUR - D.G.R. N. 155 DEL 16 FEBBRAIO 2018. (VEDI CAP. 1988/U, 2135/U E CAP. 3855/U).	1988/0	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - MIUR - D.G.R. N. 155 DEL 16 FEBBRAIO 2018. (VEDI CAP. 2026/E E CAP. 3855/U).	6.792,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.792,14

2026/0	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - MIUR - D.G.R. N. 155 DEL 16 FEBBRAIO 2018. (VEDI CAP. 1988/U, 2135/U E CAP. 3855/U).	2135/0	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - MIUR - D.G.R. N. 155 DEL 16 FEBBRAIO 2018. (VEDI CAP. 2026/E, 1988/U E CAP. 3855/U).	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026/0	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - MIUR - D.G.R. N. 155 DEL 16 FEBBRAIO 2018. (VEDI CAP. 1988/U, 2135/U E CAP. 3855/U).	3855/0	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - MIUR - D.G.R. N. 155 DEL 16 FEBBRAIO 2018. (VEDI CAP. 2026/E E CAP. 1988/U).	15.439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.439,90	0,00
2027/0	ORDINANZA CAPO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - ARTICOLO 2, COMMA 3 - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE - (VEDI CAP. 4156/U E CAP. 4157/U).	4157/0	ORDINANZA CAPO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - ARTICOLO 2, COMMA 3 - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE - (VEDI CAP. 2027/E E CAP. 4156/U).	595,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,65	0,00
2036/0	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMPOSTA DI SOGGIORNO (ALTRI CONTRIBUTI GENERALI)	15709/0	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMPOSTA DI SOGGIORNO - ARTICOLO 180,COMMA 1, DL 34/2020	0,00	11.092,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11.092,71	0,00
2076/0	CONTRIBUTO REG.LE PER IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (D.G.R. N. 1.338/2013) - EX ASSEGNO DI CURA (D.G.R. N. 413/2006) - (VEDI CAP. 4273/S)	4273/0	CONTRIBUTO REG.LE PER IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (D.G.R. N. 1.338/2013) - EX ASSEGNO DI CURA (D.G.R. N. 413/2006) - (VEDI CAP. 2076/E)	3.500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00
2174/0	PIANO REGIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (SOA, POVERTA' EDUCATIVE, R.I.A.) D.G.R.V. N. 1.546 DEL 22.10.2018. (VEDI CAP. 4271/U).	4271/0	PIANO REGIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (SOA, POVERTA' EDUCATIVE, R.I.A.) D.G.R.V. N. 1.546 DEL 22.10.2018. (VEDI CAP. 2174/E).	2.502,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,77	0,00
2190/0	BANDO REGIONALE DGR N. 1472 DEL 08.10.2019 - CONTRIBUTO DOTAZIONI PROTEZIONE CIVILE. - CONTRIBUTO REGIONALE- (VEDI CAP. 1895/U).	1895/0	BANDO REGIONALE DGR N. 1472 DEL 08.10.2019 - CONTRIBUTO DOTAZIONI PROTEZIONE CIVILE. - CONTRIBUTO REGIONALE - ACQUISTO DI BENI (VEDI CAP. 2190/E).	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00

2193/0	BANDO REGIONALE D.G.R. N. 1212 DEL 25.08.2020 - CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ISCRITTE ALL'ALBO DEI G.U.P.C. DEL VENETO - EMERGENZA COVID 19 (VEDI CAP. 1898/U E 1899/U).	1898/0	BANDO REGIONALE D.G.R. N. 1212 DEL 25.08.2020 - CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ISCRITTE ALL'ALBO DEI G.U.P.C. DEL VENETO - EMERGENZA COVID 19 (VEDI CAP. 2193/E E 1899/U).	78,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25	0,00
3007/0	CONCORSO DELLO STATO PER SPESE CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI (VEDI CAP. EX 1520/U, 1540/U, 1541/U, 1542/U, 1543/U, 1544/U).	1540/0	STRAORDINARIO AL PERSONALE - CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE - (VEDI CAP. 3007/E).	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00
3007/0	CONCORSO DELLO STATO PER SPESE CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI (VEDI CAP. EX 1520/U, 1540/U, 1541/U, 1542/U, 1543/U, 1544/U).	1541/0	ONERI CONTRIBUTIVI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE - CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE - (VEDI CAP. 3007/E).	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,74	0,00
3007/0	CONCORSO DELLO STATO PER SPESE CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI (VEDI CAP. EX 1520/U, 1540/U, 1541/U, 1542/U, 1543/U, 1544/U).	1544/0	IRAP PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE - CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE - (VEDI CAP. 3007/E).	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
3036/0	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - QUOTA DA DESTINARE AGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE (ART.142 CDS) (VEDI CAP. 1868/S)		UTILIZZO QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	161.793,64	0,00	49.330,45	0,00	0,00	0,00	0,00	112.463,19	0,00
3065/0	PROVENTI LOCAZIONE IMMOBILI TRASFERITI DALLO STATO GESTITI DA ATER (VEDI CAP. 3395/S)	3395/0	SPESE GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO DELLO STATO ACQUISITO DAL COMUNE (VEDI CAP. 3065/E)	11.807,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.807,44	0,00
3145/0	PROVENTI IMPOSTA REGIONALE CANONE CONCESSIONE AREE DEMANIALI 40% (VEDI CAP. 4635/S)	4635/0	IMPOSTA REGIONALE SU CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALI MARITTIME (VEDI CAP. 3145/E)	1.558,12	918,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,23	0,00
3151/0	ENTRATE DA RIMBORSO DI IVA A CREDITO (VEDI CAP. 1611/S)	1611/0	VERSAMENTI IVA A DEBITO (VEDI CAP. 3151/E)	72.786,78	16.355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.142,68	0,00
3300/0	PROVENTI PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (VEDI CAP. 1513/U).	1513/0	RIMBORSO AL MINISTERO PER SPESE RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (VEDI CAP. 3300/E).	18.620,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.620,11	0,00

4038/0	PROVENTI DERIVANTI DA CONDONI EDILIZI (VEDI CAP. 5540/S)	5540/0	COMPENSO PER ISTRUTTORIA CONCESSIONI EDILIZIE A SANATORIA (VEDI CAP. 4038/E)	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
4187/0	BANDO REGIONALE D.G.R. N. 1212 DEL 25.08.2020 - CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ISCRITTE ALL'ALBO DEI G.U.P.C. DEL VENETO - EMERGENZA COVID 19 (VEDI CAP. 5026/U).	5026/0	BANDO REGIONALE D.G.R. N. 1212 DEL 25.08.2020 - CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ISCRITTE ALL'ALBO DEI G.U.P.C. DEL VENETO - EMERGENZA COVID 19 (VEDI CAP. 4187/E).	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
<b>Totale vincoli derivanti dalla legge (h/1)</b>				<b>10.511.838,59</b>	<b>180.649,90</b>	<b>287.645,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.404.843,01</b>	<b>0,00</b>

<b>Vincoli derivanti da Trasferimenti</b>											
	SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI		UTILIZZO SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI	7.004,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.004,96	0,00
	ATTRIBUZIONE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE		UTILIZZO FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	29.944,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.944,38	0,00
	CONCORSO SANIFICAZIONE COMUNE		UTILIZZO CONCORSO SANIFICAZIONE COMUNE	6.548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.548,60	0,00
	ACCANTONAMENTO ECONOMIA		ACCANTONAMENTO ECONOMIA	7.827,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.827,39	0,00
	CONTRIBUTO REG.LE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (CAP. 2061/E)		CONTRIBUTO REG.LE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (CAP. 4331/U)								
2056/0	ASSEGNAZIONE REGIONALE FONDO SOCIALE L.R. 10/96 (VEDI CAP. 3405/S)	3405/0	FONDO SOCIALE L.R. N. 10/96 (VEDI CAP. 2056/E)	643,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,69	0,00
3012/0	CONCORSO SPESE ELEZIONI POLITICHE (VEDI EX CAP. 1556/U, 1521/U, 1522/U, 1523/U, 1524/U, 1525/U).	1556/0	SPESE PER ELEZIONI POLITICHE (VEDI CAP. 3012/E)	5.280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,94	0,00
3100/0	CANONI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI DEL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA (VEDI CAP. 1065/S E CAP. 1085/S).	1086/0	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE VENETO QUOTA PARI AL 50% DEI CANONI DI GESTIONE BENI DELLA NAVIGAZIONE INTERNA - UTILIZZO QUOTA AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2020.	96.620,84	66.906,58	27.134,16	0,00	0,00	0,00	136.393,26	0,00
<b>Totale vincoli derivanti da trasferimenti (h/2)</b>				<b>153.870,80</b>	<b>66.906,58</b>	<b>27.134,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.643,22</b>	<b>0,00</b>

<b>Vincoli derivanti da finanziamenti</b>											
5193/0	PROGETTAZIONE PAT PATI - MUTUO ALTRO ISTITUTO (VEDI CAP. 5523/S)	5523/0	SPESE PROGETTAZIONE PAT PATI - MUTUO ALTRI ISTITUTI (VEDI CAP. 5193/E)	64.248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.248,36	0,00
<b>Totale vincoli derivanti da finanziamenti (h/3)</b>				<b>64.248,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.248,36</b>	<b>0,00</b>

Vincili formalmente attribuiti dall'ente											
1003/0	IMPOSTA DI SOGGIORNO (15703)	15809/0	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLO SCIVOLO SUL FIUME PO - (VEDI CAP. 1003/E)	205,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,85	0,00
3064/0	FITTI REALI DI FABBRICATI IN SUBLOCAZIONE (VEDI CAP. 3400/S)	3400/0	FITTI REALI DI FABBRICATI (VEDI CAP. 3064/E)	3.860,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,76	0,00
<b>Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (h/4)</b>				<b>4.066,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.066,61</b>	<b>0,00</b>

Altri vincoli											
<b>Totale altri vincoli (h/5)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTALE RISORSE VINCOLATE (h+(h/1)+(h/2)+(h/3)+(h/4)+(h/5))</b>				<b>10.734.024,36</b>	<b>247.556,48</b>	<b>314.779,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.666.801,20</b>	<b>0,00</b>
---	--	--	--	----------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	-------------

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (i/1)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (i/2)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (i/3)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (i/4)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (i/5)	0,00
<b>Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (i=i/1+i/2+i/3+i/4+i/5)</b>	<b>0,00</b>
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/1=h/1-i/1)	10.404.843,01
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/2=h/2-i/2)	193.643,22
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/3=h/3-i/3)	64.248,36
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/4=h/4-i/4)	4.066,61
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/5=h/5-i/5)	0,00
<b>Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l=h-i) <sup>(1)</sup></b>	<b>10.666.801,20</b>

(\*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

(1) Importo immediatamente utilizzabile nelle more dell'approvazione del rendiconto. Nel corso dell'esercizio provvisorio è utilizzabile nei limiti di quanto previsto nel principio applicato della contabilità finanziaria.

**ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (\*)  
2022 - 2023 - 2024**

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse destinate agli investimenti al 1/1/2021	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2021 (dato presunto)	Impegni esercizio 2021 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2021 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	Risorse destinate agli investimenti nel risultato presunto al 31/12/2021 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)	(g)
	ACCANTONAMENTO ENTRATE STRAORDINARIE ACCERTATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE AGLI INVESTIMENTI		ACCANTONAMENTO ENTRATE STRAORDINARIE ACCERTATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE AGLI INVESTIMENTI	8.831,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.831,61	0,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI DI PROPRIETA'		MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI DI PROPRIETA' (4901/U)	1.289,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,91	0,00
	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI DIVERSI		ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI DIVERSI (4920/U)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PALESTRA COMUNALE		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PALESTRA COMUNALE (5162/U)	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42	0,00
	REALIZZAZIONE PROGETTO SPIAGGE BARRICATA E BOCCASETTE		REALIZZAZIONE PROGETTO SPIAGGE BARRICATA E BOCCASETTE (5367/U)	8.296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8.296,95	0,00
	MIGLIORAMENTO ALLE INFRASTRUTTURE PORTI PESCA - MUSEO DELLA PESCA		MIGLIORAMENTO ALLE INFRASTRUTTURE PORTI PESCA - MUSEO DELLA PESCA (15138/U)	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
	MIGLIORAMENTO ALLE INFRASTRUTTURE PORTI PESCA - STRUTTURA RACCOLTA RIFIUTI MARINI		MIGLIORAMENTO ALLE INFRASTRUTTURE PORTI PESCA - STRUTTURA RACCOLTA RIFIUTI MARINI (15139/U)	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	0,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA BRUNETTI		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA BRUNETTI (15404/U)	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00

	REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA DI CA' TIEPOLO		REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA DI CA' TIEPOLO (15451/U)	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00
	RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI		RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI (15453/U)	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00
	REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO A SETTE FRAZIONE DI BOCCASETTE		REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO A SETTE FRAZIONE DI BOCCASETTE (15600/U)	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
	VIABILITA' ED ARREDO URBANO VIA KENNEDY FRAZIONE BOCCASETTE		VIABILITA' ED ARREDO URBANO VIA KENNEDY FRAZIONE BOCCASETTE (15813/U)	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00
	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI LUNGO S.P. 37 TRATTO URBANO CA' VENIER		REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI LUNGO S.P. 37 TRATTO URBANO CA' VENIER (15815/U)	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00
	RIPRISTINO FUNZIONALE PONTE COLLEGAMENTO BARRICATA		RIPRISTINO FUNZIONALE PONTE COLLEGAMENTO BARRICATA (15841/U)	8.781,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.781,07	0,00
	SISTEMAZIONE VIABILITA' ACCESSO EX DISCARICA MAGENTA		SISTEMAZIONE VIABILITA' ACCESSO EX DISCARICA MAGENTA (15842/U)	4.485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485,50	0,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI DI PROPRIETA'		MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI DI PROPRIETA' (4900/U)	3.890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,55	0,00
	ACQUISTO ATTEZZATURE SALA MUSICA		ACQUISTO ATTEZZATURE SALA MUSICA (4963/U)	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00
	MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE		MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE (5035/U)	1.135,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,09	0,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MANTI STRADALI		MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MANTI STRADALI (5498/U)	1.450,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,87	0,00
	RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA SCARPARI - MUSEO CIVILTA' CONTADINA		RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA SCARPARI - MUSEO CIVILTA' CONTADINA (15500/U)	1.204,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,17	0,00
	ENTRATE IN C/CAPITALE SENZA VINCOLI DI SPECIFICA DESTINAZIONE NON SPESE.	4840/0	ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,60	36,60	0,00
	ENTRATE IN C/CAPITALE SENZA VINCOLI DI SPECIFICA DESTINAZIONE NON SPESE.	4860/0	ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	-334,59	334,59	0,00
	ENTRATE IN C/CAPITALE SENZA VINCOLI DI SPECIFICA DESTINAZIONE NON SPESE.	4963/0	ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE - SALA DELLA MUSICA	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	ENTRATE IN C/CAPITALE SENZA VINCOLI DI SPECIFICA DESTINAZIONE NON SPESE.	5080/0	ACQUISTO ARREDO SCOLASTICO	0,00	49,73	0,00	0,00	0,00	49,73	0,00
	ENTRATE IN C/CAPITALE SENZA VINCOLI DI SPECIFICA DESTINAZIONE NON SPESE.	5100/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE E AMBULATORI MEDICI (FIN.TO DA CONTRIB.TO PICCOLI INVESTIMENTI X EURO	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00

			5.400,00).							
	ENTRATE IN C/CAPITALE SENZA VINCOLI DI SPECIFICA DESTINAZIONE NON SPESE.	5359/0	INTERVENTI MANUTENTIVI SPIAGGE BOCCASSETTE E BARRICATA (VERNICIATURA PONTE)	0,00	331,50	0,00	0,00	0,00	331,50	0,00
	ENTRATE IN C/CAPITALE SENZA VINCOLI DI SPECIFICA DESTINAZIONE NON SPESE.	5381/0	SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA STRADE COMUNALI (2010 ONERI URB.) (NO ONERI 2012) (CONTO ONERI FINO AL 2011).	0,00	0,00	0,00	0,00	-774,85	774,85	0,00
	ENTRATE IN C/CAPITALE SENZA VINCOLI DI SPECIFICA DESTINAZIONE NON SPESE.	5405/0	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE (IN C/CAPITALE)	0,00	0,49	0,00	0,00	-0,54	1,03	0,00
	ENTRATE IN C/CAPITALE SENZA VINCOLI DI SPECIFICA DESTINAZIONE NON SPESE.	5498/0	UTILIZZO ONERI URBANIZZAZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA.	0,00	6.276,53	0,00	0,00	0,00	6.276,53	0,00
	ENTRATE IN C/CAPITALE SENZA VINCOLI DI SPECIFICA DESTINAZIONE NON SPESE.	5891/0	SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO ED ARREDO URBANO (2008 ONERI URB.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,20	22,20	0,00
	ENTRATE IN C/CAPITALE SENZA VINCOLI DI SPECIFICA DESTINAZIONE NON SPESE.	5897/0	SISTEMAZIONE ARREDO URBANO PARCHI PUBBLICI DONZELLA, CA' MELLO, BOCCASSETTE (GIOCHI)	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
	ENTRATE IN C/CAPITALE SENZA VINCOLI DI SPECIFICA DESTINAZIONE NON SPESE.	5956/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	0,00	20.960,00	0,00	0,00	-5.054,00	26.014,00	0,00
4171/0	PROVENTI DERIVANTI DA EROGAZIONE DI MUTUI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO VIA BRUNETTI (VEDI CAP. 15610/U)	15610/0	REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO VIA BRUNETTI - UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DA EROGAZIONE DI MUTUI (VEDI CAP. 4171/E)	42,08	0,00	0,00	0,00	0,00	42,08	0,00
<b>TOTALE</b>				<b>44.653,15</b>	<b>72.618,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.222,78</b>	<b>123.494,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione presunto riguardanti le risorse destinate agli investimenti</b>									<b>0,00</b>	
<b>Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione presunto al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti <sup>(1)</sup></b>									<b>123.494,24</b>	

(\*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione approvato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021 preveda l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti.

(1) Le risorse destinate agli investimenti costituiscono una componente del risultato di amministrazione utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.



## **11) ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO**

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti originariamente dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, dalle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed in ultimo dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, stipulato il 2 Marzo 2012 (e ratificato dall'Italia con Legge 23 Luglio 2012, n. 114), ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), nel dare attuazione alle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale, le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Gli enti pertanto si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

La commissione Arconet ha chiarito che, con riferimento al prospetto degli equilibri di cui all'allegato 10 del Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n. 118, il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto.

Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, cui si rinvia, sottolineando che gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d'anno, con particolare riferimento all'incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01.08.2019.

Per quanto concerne il rispetto degli equilibri di bilancio richiesti ai sensi della Legge n. 145/2018, si rinvia all'apposita sezione: la verifica finale verrà eseguita in sede di rendiconto.

## **12) CONCLUSIONI.**

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio.

In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti).

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della “competenza finanziaria potenziata”, mentre risultano correttamente calcolati (e stanziati a bilancio) il risultato di amministrazione, il fondo crediti di dubbia esigibilità ed il fondo pluriennale vincolato.

I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione. I fenomeni con andamento pluriennale che potevano avere effetti distorsivi sull'attuale strategia di bilancio sono stati descritti ed analizzati, in ogni loro aspetto, fornendo inoltre le opportune considerazioni.

Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nel documento di programmazione principale, sono state riprese e sviluppate nella presente Nota integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo.

I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale.